SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GU-TELEMATICA - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2005.

Istituzione del Comitato nazionale per il turismo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con il quale l'on. Claudio Scajola è stato nominato Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto in particolare, l'art. 12, comma 1, del predetto decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, concernente l'istituzione di un Comitato nazionale per il turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2005, istitutivo del Comitato nazionale per il turismo, avente compiti di orientamento e coordinamento delle politiche nel settore turistico;

Ritenuta la necessità istituzionale di integrare tale Comitato con i presidenti dell'UPI e dell'ANCI e con ulteriore rappresentante delle Regioni, al fine di garantire l'equilibrio e la leale collaborazione tra i diversi livelli di Governo;

Ritenuta la necessità di provvedere al coordinamento delle diverse iniziative di promozione telematica, sia a livello nazionale che europeo;

Su proposta del Ministro delle attività produttive, on. Claudio Scajola;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Comitato

1. È istituito il Comitato nazionale per il turismo, con sede in Roma, presso il Ministero delle attività produttive, che assicura per lo scopo le occorrenti strutture di supporto.

2. Il Comitato stabilisce, all'atto del suo insediamento, le necessarie modalità di funzionamento operativo.

Art. 2.

Composizione

1. Il Comitato è costituito come segue:

Organo di presidenza:

Ministro delle attività produttive, con funzioni di presidente, o suo delegato nelle persone del vice-Ministro delle attività produttive o del Sottosegretario con delega al turismo;

Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, con funzioni di vice presidente Vicario, o suo delegato;

Componenti:

Ministro per gli affari regionali;

Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro per i beni e le attività culturali;

coordinatore degli assessori regionali al turismo o suo delegato;

cinque rappresentanti delle regioni, indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

tre rappresentanti delle principali associazioni di categoria, designati rispettivamente da Confturismo-Confcommercio, Federturismo-Confindustria, Assoturismo-Confesercenti;

un rappresentante delle Camere di commercio, industria e artigianato, designato da Unioncamere;

il presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) o suo delegato;

il presidente dell'Unione province italiane (UPI) o suo delegato.

2. Il Presidente del Comitato, in relazione a specifiche tematiche in trattazione, può richiedere la partecipazione di altri Ministri rispettivamente competenti in materia, o loro Sottosegretari delegati.

3. In rappresentanza dei Ministri componenti del Comitato, possono partecipare i Sottosegretari delegati.

Art. 3.

Compiti

1. Il Comitato nazionale per il turismo ha compiti di orientamento per il settore turistico ed assicura il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore medesimo in sede nazionale e della sua promozione all'estero.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Il Comitato nazionale per il turismo ha compiti di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

3. Il Comitato medesimo promuove, altresì, il coordinamento:

dei provvedimenti che interessano, in forma diretta o indiretta, l'industria e l'economia turistica complessivamente intesa, anche attraverso il raccordo con il Consiglio dei Ministri, tramite il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio;

degli interventi di infrastrutturazione con valenza sul sistema turistico;

delle iniziative di promozione turistica all'estero, poste in essere dai vari soggetti istituzionali nell'ambito delle proprie competenze, ivi compreso il Progetto scegli Italia, il Progetto interregionale di portale telematico e il portale europeo per le destinazioni turistiche.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º luglio 2005.

2. Il medesimo provvedimento è trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 2005

p. *il Presidente:* LETTA

05A09248

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2005.

Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato e variazione di prezzo di due marche di sigarette di produzione UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste delle ditte British American Tobacco Italia S.p.a. e Pipe Brebbia S.r.l. per il cambio di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato;

Vista la richiesta, presentata dalla ditta British American Tobacco Italia S.p.a., intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette di provenienza UE, già iscritte in tariffa di vendita ma non ancora commercializzate;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è così modificata:

Trinciati per sigarette:

da Samson Blend 23 a Samson Halfzware Shag Original Blend;

da Samson Blend 78 a Samson Gold Blend;

da Samson Blend 62 a Samson Bright Blend;

da Samson Virginia Mini Blend 81 a Samson Virginia Blend Mini;

da Samson Virginia Blend 81 a Samson Virginia Blend;

Sigari altri:

da Candlelight Block Corona Sumatra a Candlelight Corona Sumatra;

da Candlelight Block Corona Brasil a Candlelight Corona Brasil.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005, delle sottoindicate marche di sigarette di provenienza UE è variato come segue:

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
LUCKY STRIKE SILVER SPECIAL EDITION	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40

La variazione di prezzo, relativa ai prodotti suindicati, non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali, trattandosi di marche finora non commercializzate sul territorio nazionale.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 56

05A09284

DECRETO 22 settembre 2005.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.735 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 22 aprile e 22 giugno 2005, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma, del decreto 26 gennaio 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 28 settembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 aprile 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 aprile 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 settembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quindici giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 aprile 2005. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 settembre 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2010, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 aprile 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A09282

DECRETO 22 settembre 2005.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24) con decorrenza 30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007; prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del medesimo dipartimento;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 22 settembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi dei prestiti pubblici già effettuati, ad euro 58.735 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ - 24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ - 24», con decorrenza 30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi dei certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 28 settembre 2007, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2005, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ - 24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 30 settembre 2005 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A09283

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2005.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Ivoire» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici, che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Visti i verbali ispettivi del 17 dicembre 2003 e del 17 novembre 2004 e la documentazione agli atti, da cui risulta che la piccola società cooperativa «Ivoire» a r.l. non ha mai depositato i bilanci d'esercizio;

Vista la nota ministeriale n. 1577413 del 26 maggio 2005, da cui si desume che lo scioglimento d'ufficio deve essere adottato senza la nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La piccola società cooperativa «Ivoire» a r.l., con sede legale in Torino, via Madama Cristina n. 8, costituita per rogito notaio dott. Mario Mazzola in data 5 marzo 2001, partita IVA n. 08180180013, pos. prov. n. 7180, è sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 2 settembre 2005

Il direttore provinciale: GRIPPA

05A09187

DECRETO 8 settembre 2005.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1º gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'ultimo verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte d'autorità senza nomina del liquidatore in base al disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) società cooperativa «Igino Giordani» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone di Teramo, in data 10 novembre 1980, repertorio n. 83309, cod. fiscale n. 00416650679, pos. provinciale n. 622;

2) società cooperativa «Multiproject» a r.l., con sede in Silvi (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni B. Barcone di Teramo, in data 15 aprile 1983, repertorio n. 7059, cod. fiscale n. 00526010673, pos. provinciale n. 719;

3) società cooperativa «Duvrois» a r.l., con sede in Cermignano (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo, repertorio n. 19230, cod. fiscale n. 00638830679, pos. provinciale n. 884;

4) società cooperativa sociale «Terzo Millennio per Francesco Mazzone» a r.l., con sede in Silvi (Teramo), costituita a rogito notaio Teresa Mastrorilli di Silvi, in data 15 novembre 1999, repertorio n. 3638, cod. fiscale n. 010533260673, pos. provinciale n. 1290;

5) società cooperativa «Laga Service» a r.l., con sede in Valle Castellana (Teramo), costituita a rogito notaio Pietro Di Marco di Teramo in data 25 maggio 2000, repertorio n. 20682, cod. fiscale n. 01426250674, pos. provinciale n. 1297;

6) società cooperativa sociale «Minou» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Giancarlo Zaffagnini di Giulianova in data 14 dicembre 2001, repertorio n. 235441, cod. fiscale n. 01470430677, pos. provinciale n. 1422;

7) società cooperativa «Agriforest 2000» a r.l., con sede in Civitella Del Tronto (Teramo), costituita a rogito notaio Eugenio Giannella di Teramo, in data 22 febbraio 2002, repertorio n. 31273, cod. fiscale n. 0147890675, pos. provinciale n. 1432.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Teramo, unità operativa cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del presente decreto, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

Teramo, 8 settembre 2005

Il direttore provinciale: PETROCELLI

05A09223

DECRETO 9 settembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, in favore dei lavoratori dipendenti della società Mondial Pulimento S.r.l., in Roma, unità di Catania e unità di Siracusa. (Decreto n. 36904).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 268;

Considerato che con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di euro 26.017.821,00, a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 35193 del 29 novembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 377;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli;

Visto il verbale d'accordo intervenuto in data 10 febbraio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, nel corso del quale è stata confermata la necessità di prorogare, per l'anno 2004, gli ammortizzatori sociali per il settore degli appalti ferroviari, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003;

Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 8 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, è stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto è emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficoltà produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore delle aziende del predetto settore;

Visto il verbale di accordo, sottoscritto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 22 marzo 2005, in applicazione del citato accordo dell'8 marzo 2005, tra la società Mondial Pulimento e le organizzazioni sindacali di settore, con il quale le parti hanno riconosciuto il permanere dello stato di crisi nel settore degli appalti ferroviari ed hanno, quindi, ritenuto di dover ulteriormente ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, per un numero massimo di quaranta lavoratori, dei quali trentanove nella provincia di Catania ed uno nella provincia di Siracusa;

Vista l'istanza presentata in data 24 marzo 2005 dalla predetta società, con la quale, sulla base di quanto concordato nel predetto verbale di accordo del 22 marzo 2005, è stata richiesta la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore del numero massimo di lavoratori sopraindicato, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

Vista la nota datata 4 luglio 2005, con la quale l'INPS ha comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto disposto dal citato decreto interministeriale n. 34704 del 2 settembre 2004, risulta essere di circa 15.000.000,00 di euro, a fronte dello stanziamento previsto per l'anno 2004 pari ad euro 26.017.821,00;

Vista la nota integrativa al verbale di accordo dell'8 marzo 2005, con la quale il Sottosegretario di Stato, on. Pasquale Viespoli — preso atto che, a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono risultate eccedenti somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente accordo di settore del 10 febbraio 2004, e considerato che l'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, ha prorogato l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005 — ha precisato che, per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potrà essere fatto ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, solo previa completa utilizzazione delle disponibilità residue relative all'anno 2004;

Ritenuto di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mondial Pulimento S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mondial Pulimento S.r.l., sede in Roma, unità di Catania per un massimo di trentanove unità, unità di Siracusa per un massimo di una unità.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 702.796,8.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

L'intervento disposto dall'art. 1, è autorizzato nei limiti delle disponibilità finanziarie residue di cui all'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 702.796,8, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il direttore generale: MANCINI

05A09183

DECRETO 13 settembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato in sede di ispezione che le società cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, sono cancellate dal registro delle imprese di Salerno:

1) società cooperativa «La Fedelissima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita in data 4 luglio 1978, codice fiscale 01190700656, BUSC n. 2363, in liquidazione dal 20 dicembre 1994;

2) società cooperativa «La Chiara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 30 maggio 1983, codice fiscale 01856350655, BUSC n. 3514, in liquidazione dal 9 giugno 1988;

3) società cooperativa «Sant'Alfonso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita in data 13 dicembre 1984, codice fiscale 02052840655, BUSC n. 3845, in liquidazione dal 22 dicembre 1994.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Salerno, corso Garibaldi n. 142/d, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese di Salerno l'elenco delle sopracitate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Salerno, 13 settembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A09184

DECRETO 13 settembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di trentanove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Uffi-*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ciale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, sono cancellate dal registro delle imprese di Salerno:

1) società cooperativa «A.R. Archeo Restauri Scavi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita in data 9 ottobre 1995, codice fiscale 02154920652 - BUSC n. 4052, in liquidazione dal 6 dicembre 1993;

2) società cooperativa «Achille Grandi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Olevano Sul Tusciano, costituita in data 13 gennaio 1975, codice fiscale 00482250651, BUSC n. 1610, in liquidazione dal 10 maggio 1979;

3) società cooperativa «Agorà - Società cooperativa a responsabililà limitata», con sede in Salerno, costituita in data 28 maggio 1982, codice fiscale 01771850656, BUSC n. 3318, in liquidazione dal 25 giugno 1985;

4) società cooperativa «Alice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita in data 31 maggio 1995, codice fiscale 03073720652, BUSC n. 5946, in liquidazione dal 30 dicembre 1997;

5) società cooperativa «Arco Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita in data 26 giugno 1997, codice fiscale 03178370650, BUSC n. 6163, in liquidazione dal 26 marzo 1998;

6) società cooperativa «Bussento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Morigerati, costituita in data 11 gennaio 1978, codice fiscale 00717860654, BUSC n. 2449, in liquidazione dal 24 agosto 1994;

7) società cooperativa «C.E.T.I. Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano, costituita in data 9 settembre 1981, codice fiscale 01118470655, BUSC n. 3112, in liquidazione dal 4 gennaio 1990;

8) società cooperativa «C.S.T.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita in data 22 febbraio 1988, codice fiscale 02451140657, BUSC n. 4683, in liquidazione dal 12 giugno 1991;

9) società cooperativa «Carovana Facchini Montecorvinesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Rovella, costituita in data 21 marzo 1991, codice fiscale 02715720658, BUSC n. 5273, in liquidazione dal 16 settembre 1994;

10) società cooperativa «Centro Carni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Valentino Torio, costituita in data 24 gennaio 1996, codice fiscale 03129140657, BUSC n. 6305, in liquidazione dal 28 dicembre 1999;

11) società cooperativa «Cilento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorice, costituita in data 14 aprile 1994, codice fiscale 02966000651, BUSC n. 5839, in liquidazione dal 1° aprile 1997;

12) società cooperativa «COO.N.D'OR - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita in data 5 aprile 1977, codice fiscale 00578160657, BUSC n. 2091, in liquidazione dal 4 marzo 1993;

13) società cooperativa «Energy - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 28 febbraio 1985, codice fiscale 02134550652, BUSC n. 3967, in liquidazione dal 15 aprile 1993;

14) società cooperativa «Eurofoods Import Export - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita in data 12 febbraio 1997, codice fiscale 03266670656, BUSC n. 6107, in liquidazione dal 20 ottobre 1999;

15) società cooperativa «Europa 92 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Postiglione, costituita in data 26 novembre 1988, codice fiscale 02522420658, BUSC n. 4779, in liquidazione dal 3 maggio 1996;

16) società cooperativa «Europa 92 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita in data 17 febbraio 1992, codice fiscale 02795690656, BUSC n. 5505, in liquidazione dal 16 gennaio 1995;

17) società cooperativa «Gregoriana di assistenza e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Gregorio Magno, costituita in data 29 settembre 1993, codice fiscale 02910790654, BUSC n. 5713, in liquidazione dal 2 ottobre 1998;

18) società cooperativa «Il Ginepro (PSC) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita in data 29 marzo 1996, codice fiscale 03155410651, BUSC n. 6071, in liquidazione dal 2 febbraio 1998;

19) società cooperativa «La Candida - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita in data 30 ottobre 1987, codice fiscale 02417950652, BUSC n. 4599, in liquidazione dall'8 settembre 1988;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

20) società cooperativa «La Castanicola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scala, costituita in data 2 aprile 1985, codice fiscale 02110650658, BUSC n. 3924, in liquidazione dal 5 dicembre 1985;

21) società cooperativa «La Genuina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bellizzi, costituita in data 7 giugno 1995, codice fiscale 03071970655, BUSC n. 5944, in liquidazione dal 17 dicembre 1997;

22) società cooperativa «La Rinascita Salvitellese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salvitelle, costituita in data 10 marzo 1981, codice fiscale 00872000658, BUSC n. 3024, in liquidazione dal 24 aprile 1990;

23) società cooperativa «L'Alternativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano, costituita in data 16 aprile 1996, codice fiscale 03154800654, BUSC n. 6015, in liquidazione dal 22 aprile 1999;

24) società cooperativa «L'Economica Buccinese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Buccino, costituita in data 28 giugno 1958, registro società n. 2857, tribunale di Salerno, BUSC n. 47, in liquidazione dal 29 agosto 1962;

25) società cooperativa «Madonna del Carmine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccadaspide, costituita in data 12 giugno 1955, registro società n. 2675, tribunale di Salerno, BUSC n. 51, in liquidazione dal 13 aprile 1960;

26) società cooperativa «Maria Santissima del Carmine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Atrani, costituita in data 12 aprile 1963, registro società n. 3262, Tribunale di Salerno, BUSC n. 4, in liquidazione dal 27 settembre 1964;

27) società cooperativa «Nuceria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita in data 29 novembre 1989, codice fiscale 02599970650, BUSC n. 4979, in liquidazione dal 27 dicembre 1996;

28) società cooperativa «Osiride - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pertosa, costituita in data 31 maggio 1988, codice fiscale 02477420653, BUSC n. 4714, in liquidazione dall'8 febbraio 1991;

29) società cooperativa «Policonsult - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 22 aprile 1980, codice fiscale 01057370650, BUSC n. 2868, in liquidazione dal 18 luglio 1986;

30) società cooperativa «Quadrifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita in data 8 marzo 1962, registro società n. 3189, tribunale di Salerno, BUSC n. 90, in liquidazione dal 28 luglio 1991;

31) società cooperativa «Salernitana facchinaggio e trasporto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 11 marzo 1978, codice fiscale 00642720650, BUSC n. 2269, in liquidazione dal 2 dicembre 1993;

32) società cooperativa «Selemar - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita in data 26 ottobre 1977, codice fiscale 00601370653, BUSC n. 2191, in liquidazione dal 27 dicembre 1991;

33) società cooperativa «Servizi Cilento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rofrano, costituita in data 15 marzo 1993, codice fiscale 02879470652, BUSC n. 5654, in liquidazione dal 30 novembre 1998;

34) società cooperativa «Servizi Sociali Santarseniese C.O.S.S.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Arsenio, costituita in data 1° settembre 1987, codice fiscale 02387990654, BUSC n. 4909, in liquidazione dal 27 dicembre 1994;

35) società cooperativa «TOP LINE - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita in data 13 febbraio 1987, codice fiscale 02327660656, BUSC n. 4437, in liquidazione dal 22 ottobre 1997;

36) società cooperativa «Transeurope già Autotrasportatori Artigiani Nocerini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita in data 10 gennaio 1979, codice fiscale 00693040651, BUSC n. 2464, in liquidazione dal 13 febbraio 1984;

37) società cooperativa «Valle Irno Bibite - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 5 dicembre 1984, codice fiscale 02045890650, BUSC n. 3832, in liquidazione dal 3 aprile 1990;

38) società cooperativa «Verso La Ripresa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Gregorio Magno, costituita in data 25 maggio 1981, codice fiscale 01084690658, BUSC n. 3050, in liquidazione dal 5 marzo 1996;

39) società cooperativa «Zootecnica Varca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sala Consilina, costituita in data 12 luglio 1982, codice fiscale 01781580657, BUSC n. 3361, in liquidazione dal 2 febbraio 1990.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Salerno, corso Garibaldi, 142/d, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese di Salerno l'elenco delle sopracitate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Salerno, 13 settembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A09185

DECRETO 13 settembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di ventuno società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, sono cancellate dal Registro delle imprese di Salerno:

1) società cooperativa «A.DI.FIN. Finanze - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 25 ottobre 1991, codice fiscale n. 02760700654, BUSC n. 5441, in liquidazione dal 30 dicembre 1994;

2) società cooperativa «Bel Paradiso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita in data 10 aprile 1975, codice fiscale n. 81002550655, BUSC n. 1747, in liquidazione dal 10 marzo 1989;

3) società cooperativa «Edil Traspost - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 14 febbraio 1971, registro società n. 4226/5540, Tribunale di Salerno, BUSC n. 984, in liquidazione dal 16 settembre 1992;

4) società cooperativa «Edilfamiglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Rovella, costituita in data 12 novembre 1974, codice fiscale n. 02255690659, BUSC n. 1581, in liquidazione dal 20 ottobre 1995;

5) società cooperativa «Fratellanza Case Economiche - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava De' Tirreni, costituita in data 17 ottobre 1964, registro società n. 3539/4554, Tribunale di Salerno, BUSC n. 193, in liquidazione dal 1º febbraio 1982;

6) società cooperativa «Gardenia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita in data 8 marzo 1984, codice fiscale n. 01967030659, BUSC n. 3689, in liquidazione dal 24 gennaio 1990;

7) società cooperativa «Gennaro Gagliano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Praiano, costituita in data 7 marzo 1973, codice fiscale n. 00679140657, BUSC n. 1233, in liquidazione dal 7 novembre 1994;

8) società cooperativa «Il Panorama - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 19 dicembre 1978, registro società n. 186/79, Tribunale di Napoli, BUSC n. 4416, in liquidazione dal 10 febbraio 1983;

9) società cooperativa «Il Parco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 2 maggio 1970, codice fiscale n. 00656620655, BUSC n. 937, in liquidazione dal 10 novembre 1997;

10) società cooperativa «Il Tetto Desiderato - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 16 giugno 1961, codice fiscale n. 00848790655, BUSC n. 403, in liquidazione dal 18 dicembre 1992;

11) società cooperativa «Italia 61 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita in data 1º aprile 1962, registro società n. 3131/4145, Tribunale di Salerno, BUSC n. 176, in liquidazione dal 12 dicembre 1983;

12) società cooperativa «La Ferroviere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita in data 10 luglio 1965, registro società n. 3651/4666, Tribunale di Salerno, BUSC n. 289, in liquidazione dall'11 settembre 1970;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

13) società cooperativa «La Fiorita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 6 maggio 1955, registro società n. 2663/3664, Tribunale di Salerno, BUSC n. 418, in liquidazione dal 21 maggio 1960;

14) società cooperativa «La Polizia Salerno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 21 maggio 1976, codice fiscale n. 00702940651, BUSC n. 1919, in liquidazione dal 28 aprile 1999;

15) società cooperativa «La Postelegrafonica Achille Grandi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 9 novembre 1953, registro società n. 2394/3496, Tribunale di Salerno, BUSC n. 428, in liquidazione dal 2 maggio 1989;

16) società cooperativa «Modulo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 29 gennaio 1979, codice fiscale n. 00720950658, BUSC n. 2486, in liquidazione dal 20 novembre 1989;

17) società cooperativa «Progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita in data 8 ottobre 1976, codice fiscale n. 00700390651, BUSC n. 2432, in liquidazione dal 29 giugno 1992;

18) società cooperativa «San Leonardo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 20 marzo 1984, registro società n. 515/84, Tribunale di Salerno, BUSC n. 3727, in liquidazione dal 21 dicembre 1994;

19) società cooperativa «San Roberto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita in data 10 marzo 1974 - codice fiscale n. 00329200653, BUSC n. 1948, in liquidazione dal 4 dicembre 1997;

20) società cooperativa «Sole Nascente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita in data 28 marzo 1985, codice fiscale n. 02257620654, BUSC n. 4120, in liquidazione dal 24 novembre 1989;

21) società cooperativa «Spes - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 23 marzo 1964, registro società n. 3434/4449, Tribunale di Salerno, BUSC n. 561, in liquidazione dal 12 maggio 1989.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Salerno, corso Garibaldi, 142/d, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale comunicherà al Conservatore del Registro delle imprese di Salerno l'elenco delle sopracitate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal Registro medesimo.

Salerno, 13 settembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A09186

DECRETO 13 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ortofrutticoltori Cilentani - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pontecagnano Faiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Vista la nota n. 1577418 del 26 maggio 2005 a firma del dirigente la Divisione IV della Direzione generale per gli enti cooperativi in seno al Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Ortofrutticoltori Cilentani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 21 dicembre 1979, rep. 17687, reg. soc. 484, Tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 2758.

Salerno, 13 settembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A09192

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 13 settembre 2005.

Scioglimento di ventisei società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Amina 93 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pontecagnano Faiano costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 7 ottobre 1993 - rep. 79871 - reg. soc. 26715 - Tribunale di Salerno - BUSC 5711;

2) società cooperativa «Andromeda - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 15 marzo 1978 - rep. 4918 - reg. soc. 170/78 - Tribunale di Salerno - BUSC 2258;

3) società cooperativa «Califano - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pagani costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 16 gennaio 1995 - rep. 75415 - reg. soc. 1886/95 - Tribunale di Nocera Inferiore - BUSC 5947;

4) società cooperativa «Cioffi - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli costituita per rogito notar Carmelo De Chiara in data 24 febbraio 1975 - rep. 94548 - reg. soc. 5955/7031 - Tribunale di Salerno - BUSC 1659;

5) società cooperativa «Dei Giovani - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Giffoni Valle Piana costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 6 novembre 1975 - rep. 48195 - reg. soc. '8/76 - Tribunale di Salerno - BUSC 1824:

6) società cooperativa «Dei Giovani - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Capaccio costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 21 dicembre 1995 - rep. 39341 - reg. soc. 28697 - Tribunale di Salerno - BUSC 5977;

7) società cooperativa « D'Intervento per la salvaguardia dell'Ambiente e della Cultura - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 11 marzo 1983 - rep. 1658 - reg. soc. 388/83 - Tribunale di Salerno - BUSC 3474;

8) società cooperativa «Edilcoop Brusara - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Ravello costituita per rogito notar Andrea Pansa in data 9 maggio 1984 - rep. 5788 - reg. soc. 699/84 - Tribunale di Salerno - BUSC 3739;

9) società cooperativa «Gemini - Consorzio - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli costituita per rogito notar Matteo Fasano in data 2 marzo 1995 - rep. 5678 - reg. soc. 28103 - Tribunale di Salerno - BUSC 5941;

10) società cooperativa «Il Progresso - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Corleto Monforte costituita per rogito notar Agnese Bruno in data 24 febbraio 1982 - rep. 21468 - reg. soc. 403/82 - Tribunale di Salerno - BUSC 3279;

11) società cooperativa «Il Quadrifoglio del Tubenna - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Cipriano Picentino costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 24 gennaio 1994 - rep. 34357 - reg. soc. 27034 - Tribunale di Salerno - BUSC 5749;

12) società cooperativa «Ippocratica Service - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 27 ottobre 1998 - rep. 60733 - reg. imprese 03412400651 - BUSC 7498;

13) società cooperativa «La Familiare P.T. - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 11 settembre 1975 - rep. 17701 - reg. soc. 6128/7203 - Tribunale di Salerno - BUSC 1770;

14) società cooperativa «La Ginestra - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Agropoli costituita per rogito notar Cammarano Pasquale in data 25 novembre 1999 - rep. 62132 - reg. imprese 03617100650 - BUSC 6658;

15) società cooperativa «La Sirena - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Palomonte costituita per rogito notar Gentile Mario in data 31 gennaio 1986 - rep. 24445 - reg. soc. 414/86 - Tribunale di Salerno - BUSC 4122;

16) società cooperativa «Maruf p.s.c. già Eurasia p.s.c. - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli costituita per rogito notar Pessolano Giuseppina in data 11 gennaio 1999 - rep. 14466 - reg. soc. 19798/99 - Tribunale di Salerno - BUSC 6267;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

17) società cooperativa «Master - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 20 dicembre 1999 - rep. 24022 - reg. imprese 03636740650 - BUSC 6792;

18) società cooperativa «Mediamed - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Matteo Fasano in data 6 marzo 1997 - rep. 10349 - reg. imprese 03387610656 - BUSC 6398;

19) società cooperativa «Parcheggio San Pasquale - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pagani costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 5 marzo 1997- rep. 53920 - reg. soc. 179527 - Tribunale di Nocera Inferiore - BUSC 6127;

20) società cooperativa «Pomo d'Oro - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati costituita per rogito notar Pasquale Squillante in data 22 dicembre 1982 - rep. 69330 - reg. soc. 146/83 - Tribunale di Nocera Inferiore - BUSC 3405;

21) società cooperativa «Pro Senectude - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 28 febbraio 1986 - rep. 3960 - reg. soc. 653/86 - Tribunale di Salerno - BUSC 4181;

22) società cooperativa «S. Anna - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Marzano sul Sarno costituita per rogito notar Michele De Vivo in data 27 aprile 1982 - rep. 4081 - reg. soc. 630/82 - Tribunale di Salerno - BUSC 3432;

23) società cooperativa «Sarno Servizi - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sarno costituita per rogito notar Tommaso D'Amaro in data 23 dicembre 1999 - rep. 17639 - reg. imprese 03631670654 - BUSC 6808;

24) società cooperativa «Scalise - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Vibonati costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 7 agosto 1987 - rep. 11573 - reg. soc. 4255 - Tribunale di Sala Consilina - BUSC 4659;

25) società cooperativa «Sel Con - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Sergio Barela in data 7 novembre 1985 - rep. 6985 - reg. soc. 1605/85 - Tribunale di Salerno - BUSC 4047;

26) società cooperativa «Vigna Verde - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 8 novembre 1976 - rep. 15367 - reg. soc. 424/76 - Tribunale di Salerno - BUSC 1999.

Salerno, 13 settembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A09193

DECRETO 20 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Aprile 87 a r.l.», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*; in particolare dall'esame del verbale di mancata revisione si rileva la proposta di scioglimento per atto dell'Autorità senza nomina del commissario liquidatore, e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003 e considerato, pertanto che l'ultimo bilancio presentato risale al 31 dicembre 1988;

Decreta:

La società cooperativa «Aprile 87», a r.l. con sede in Brindisi, posizione n. 1932/235369, costituita per rogito notaio dott. Michele Errico in data 30 aprile 1987, repertorio n. 3607, registro imprese n. 4712 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 20 settembre 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A09238

DECRETO 20 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi speciali P.S.C.» a r.l., in Oria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*; in particolare dall'esame del verbale di mancata revisione si rileva la proposta di scioglimento per atto dell'Autorità senza nomina del commissario liquidatore, e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003 e considerato, pertanto che sussistono i presupposti di cui al punto 1 dello stesso parere;

Decreta:

La società cooperativa «Servizi speciali P.S.C.» a r.l., con sede in Oria, posizione n. 2642, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami in data 13 novembre 2000, repertorio n. 189602, registro imprese n. 108483 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 20 settembre 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A09239

DECRETO 21 settembre 2005.

Scioglimento della «Piccola società cooperativa Publymar a r.l.», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 2005.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

«Piccola società cooperativa Publymar a r.l», B.U.S.C. n. 2243, con sede Avezzano;

costituita in data 16 giugno 1999 per rogito del notaio Roberto De Falco, repertorio n. 11193, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 29 luglio 1999 ed iscritta al n. 97610 del registro delle società.

L'Aquila, 21 settembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A09240

DECRETO 21 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Anna 85 a r.l.», in Scurcola Marsicana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 2005.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Anna 85 a r.l.», B.U.S.C. n. 2132/208715, con sede in Scurcola Marsicana;

costituita in data 5 dicembre 1984 per rogito del notaio Anna Maria Lipari, repertorio n. 143420, omologata con decreto del tribunale di Roma del 20 dicembre 1984 ed iscritta al n. 1058 del registro delle società.

L'Aquila, 21 settembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A09241

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Laboratorio delle idee» a r.l., in Giulianova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, relativo alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio e che non ha depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato che per tale società cooperativa sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3:

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della società cooperativa sotto indicata per la successiva cancellazione dal registro imprese:

1) società cooperativa «Laboratorio delle idee» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Antonio Albini di Giulianova in data 25 settembre 1982, repertorio n. 35760, codice fiscale n. 00498830678, pos. provinciale n. 700;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si comunica che, chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, Vico del Canto, 21 - 64100 Teramo, opposizione, debitamente motivata e documentata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Teramo, 8 settembre 2005

Il direttore provinciale: PETROCELLI

05A09224

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 settembre 2005.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Irpinia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria della provincia di Avellino - Federazione provinciale coltivatori diretti, Unione provinciale agricoltori, Confederazione italiana agricoltori e trasmessa dalla regione Campania, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia»;

Visto il parere favorevole della regione Campania in merito alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Irpinia» e la revoca della indicazione geografica tipica «Irpinia», riconosciuta con decreto ministeriale del 22 novembre 1995 e successive modifiche;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente il riconoscimento suddetto;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati, in relazione al parere e alla proposta sopraindicati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia», ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Irpinia», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

3. La indicazione geografica tipica «Irpinia», riconosciuta con decreto ministeriale del 22 novembre 1995 e successive modifiche, deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai competenti organi territoriali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Campania, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio nell'Albo sopra citato, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, purché la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica prevista per la produzione dei citati vini.

2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del Regolamento comunitario n. 1493/1999, allegato 8, lettera *e)*, alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.

3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal predetto Albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'attuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 5.

1. Ai vini a indicazione geografica tipica «Irpinia», provenienti dalla vendemmia 2004 e precedenti, che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto, confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2004 o di anni precedenti, purché documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della denuncia medesima.

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Irpinia» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «IRPINIA»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Irpinia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Tipologie relative ai vini «Irpinia»:

«Irpinia» Bianco;

«Irpinia» Rosso;

«Irpinia» Rosato;

«Irpinia» Novello;

«Irpinia» Coda di volpe;

«Irpinia» Falanghina;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«Irpinia» Fiano;

«Irpinia» Greco;

«Irpinia» Piedirosso;

«Irpinia» Aglianico;

«Irpinia» Sciascinoso;

«Irpinia» Falanghina spumante;

«Irpinia» Fiano spumante;

«Irpinia» Greco spumante;

«Irpinia» Fiano passito;

«Irpinia» Greco passito;

«Irpinia» Aglianico passito;

«Irpinia» Aglianico liquoroso;

«Irpinia» sottozona Campi Taurasini.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione d'origine controllata di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

«Irpinia» di cui al precedente art. 1, senza specificazione della sottozona:

«Irpinia» Bianco: greco dal 40 al 50%, fiano dal 40 al 50%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 20%;

«Irpinia» Rosso, Rosato, Novello: aglianico almeno per il 70%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 30%;

«Irpinia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso e sciascinoso. con almeno l'85% del corrispondente vitigno; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca di colore analogo, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino;

«Irpinia» spumante: con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: falanghina, fiano, greco; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%; possono concorrere, per la eventuale percentuale restante, altri vitigni, a bacca bianca non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;

«Irpinia» passito: con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, congiuntamente o disgiuntamente, di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;

«Irpinia» aglianico liquoroso: aglianico almeno per l'85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;

per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la specificazione della sottozona di cui al precedente art. 1:

«Irpinia» campi taurasini: con almeno l'85% di aglianico; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca nera non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino;

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è così stabilita:

«Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello, passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso, spumante (con la specificazione del vitigno), aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso, sciascinoso: le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino;

«Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano San Domenico.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.

Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Irpinia», con o senza sottozona, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni che corrispondono a tutti i seguenti requisiti essenziali:

giacitura pedocollinare e\o collinare, fino a 600 mt. s.l.m; tale limite non si applica ai vigneti siti nei territori ricadenti nei comuni già inclusi nelle zone di produzione dei vini D.O.C.G. Fiano di Avellino e Greco di Tufo e Taurasi ed, ai vigneti inclusi nella sottozona «Campi Taurasini».

conformazione orografica tale da evitare il ristagno delle acque e l'eccessiva umidità;

esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve;

Sono da escludere, di conseguenza, dalla zona di produzione di cui al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e comprese:

nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti o invasi di acqua;

in zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure esposte a nord;

in zone di bassa pianura e in terreni situati oltre i 600 mt s.l.m.;

in zone la cui esposizione non garantisce una corretta maturazione delle uve.

Densità di impianto.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere razionali e tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.400 ceppi. Per i nuovi impianti e reimpianti è vietata l'adozione di forme di allevamento orizzontali. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Resa a ettaro e gradazione naturale minima.

La produzione massima per ettaro di coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono rispettare i sottoelencati limiti:

Tipologie	Produzione Massima di uva t/Ha	Titolo Alcolometrico volumico naturale minimo %vol
Bianco	13	10,00
Rosato	13	10,50
Rosso	13	10,50
Novello	13	10,00
Spumante(Fiano,Greco,Falanghina)	12	10,50
Liquoroso (Aglianico)	12	12,00
Coda di Volpe	12	11,00
Falanghina	12	11,00
Fiano anche nella tipologia Passito	12	11,00
Greco anche nella tipologia Passito	12	11,00
Aglianico anche nella tipologia Passito	12	11,00
Piedirosso	12	11,00
Sciascinoso	12	11,00
Irpinia Campi Taurasini	11	11,00

Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, purché la resa unitaria non superi per più del 20 % i limiti stessi.

Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ammessa dovrà essere calcolata in relazione all'effettiva estensione del terreno vitato.

La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia può modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo in conformità alle norme di legge.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con o senza menzione di vitigno e per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la sottozona di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il parere della regione Campania, consentire che le predette operazioni possano avvenire in stabilimenti situati nel territorio regionale, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver vinificato, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, uve destinate alla produzione del vino IGT «Irpinia» e di aver commercializzato con tale denominazione i vini ottenuti.

Arricchimento.

L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima del 70 % dell'uva in vino.

Elaborazione.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Spumante con la menzione di uno dei seguenti vitigni: flano, greco, falanghina, devono essere elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare. Nel caso detti vini siano elaborati con il metodo classico, non possono essere immessi al consumo prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente. Le operazioni di spumantizzazione devono avvenire all'interno della provincia di Avellino, fatte salve le deroghe di cui al comma 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» passito con la menzione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico, devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%. È vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» liquoroso devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 16,00%. È vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo la vendemmia.

Resa uva/vino.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata.

Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per le tipologie passito e liquoroso la resa di uva in vino non deve superare il 40 %.

Invecchiamento.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi Taurasini, devono essere destinati ad un periodo di invecchiamento di almeno 9 mesi a far tempo dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione d'origine controllata «Irpinia» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Irpinia» Bianco:

colore. giallo paglierino più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidita'totale minima: 4,5 g/I;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l. -

«Irpinia» Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato, persistente;

sapore: secco, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l

«Irpinia» Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sapore: secco o abboccato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Irpinia» Novello:

colore: rosso porpora;

odore: vinoso, fruttato, intenso;

sapore: secco o abboccato, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Irpinia» fiano passito:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

«Irpinia» Greco passito:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

«Irpinia» Aglianico passito:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

«Irpinia» Aglianico liquoroso:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata rotondità per i tipi abboccato, amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui effettivo almeno 15,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

«Irpinia» Falanghina spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino piu'o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Irpinia» Fiano spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino piu'o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Irpinia» Greco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino piu'o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Irpinia» Aglianico:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore. caratteristico, intenso;

sapore: secco, giustamente tannico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Irpinia» Piedirosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: fruttato, persistente e intenso;

sapore: secco, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Irpinia» Sciascinoso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: fruttato, caratteristico, intenso;

sapore: secco, morbido, equlibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Irpinia» Falanghina:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini;

odore: floreale, fruttato, intenso;

sapore: secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«Irpinia» Fiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Irpinia» Greco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Irpinia» Coda di volpe:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:16 g/l;

«Irpinia» Sottozona Campi Taurasini:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole;
sapore: secco, giustamente tannico, morbido, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» Sottozona Campi Taurasini non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello della produzione.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo, con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso, secondo le disposizioni di legge vigenti, di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Caratteri e posizione in etichetta.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Irpinia», la specificazione del nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta al di sotto della denominazione «Irpinia», in caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Annata.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia», ad eccezione delle tipologie spumante, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Vigna.

La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal corrispondente toponimo è consentita in conformità alle norme vigenti.

Art. 8.

Confezionamento

Volumi nominali, tappatura e recipienti.

Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti.

I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo di sughero, o di altro materiale consentito dalla normativa vigente. È ammesso il tappo a vite e/o strappo esclusivamente per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,200 litri.

05A09086

DECRETO 15 settembre 2005.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1996, e successive modificazioni, con il quale é stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico» ed é stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal consorzio vino Chianti Classico intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7, comma 1 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico - Settore produzioni agricole - in data 18 maggio 2005;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2005;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 7, comma 1, disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 7, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», riconosciuto con decreto ministeriale del 5 agosto 1996, e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Art. 7.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal Marchio «Gallo Nero» nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare di produzione in abbinamento inscindibile con la denominazione «Chianti Classico».

Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente.

I confezionatori hanno inoltre la possibilità di apporre separatamente il marchio «Gallo Nero», stampato e distribuito esclusivamente dal consorzio di tutela vino Chianti Classico, sul collo della bottiglia.

L'utilizzo del marchio «Gallo Nero» è curato direttamente dal consorzio tutela vino Chianti Classico che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

2. Nella designazione del vino «Chianti Classico» può essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1992, n. 164, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

3. È consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

4. È consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è stato ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi delle vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e relativi decreti di applicazione.

5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti Classico» per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

6. Nell'etichettatura è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari.

7. Il termine «Classico» nell'etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa.

8. Per i vini prodotti nel territorio di cui all'art. 3, aventi diritto alla DOCG Chianti accompagnata dalla specificazione «Classico», il termine «Classico» segue obbligatoriamente la denominazione d'origine Chianti anche nella denuncia delle uve o nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

9. In deroga a tale obbligo, tuttavia, è consentito che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione del vino, di cui all'art. 16 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno stesso del raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare al diritto alla specificazione «Classico». Tale rinuncia, che è irrevocabile, si riferisce a tutta o parte della produzione aziendale e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi vinari in cui essa è conservata nel registro di produzione o di carico e scarico.

10. Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore dell'uva o del vino deve comunicare gli estremi delle predette quantità all'Ispettorato repressione frodi, agli enti territoriali competenti detentori dell'albo del Chianti Classico.

11. L'analisi chimico-fisica ed organolettica prevista dalla prima frase del comma 1 dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per la quantità di Chianti Classico a cui si riferisce la rinuncia al termine «Classico», si effettua alla produzione indipendentemente dall'esame organolettico prescritto per le DOCG nella fase dell'imbottigliamento previsto dalla seconda frase del medesimo comma, e in riferimento ai requisiti previsti per il Chianti Classico.

12. Per le uve dei vigneti iscritti all'albo del Chianti Classico e i relativi vini, sono ammesse le scelte vendemmiali e le riclassificazioni per altre DOC o IGT, qualora la base ampelografica sia compatibile nel rispetto delle norme vigenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 5 agosto 1996, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09087

DECRETO 16 settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002 con il quale il laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», ubicato in Isola D'Asti (Asti), S.P. Valtiglione, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», ubicato in Isola D'Asti (Asti), S.P. Valtiglione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 27 ottobre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidi fissi	MP02 - rev 6 2004
Acidita` totale	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all.13
Acidita` volatile	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all.14
Acido Sorbico	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all. 22
Alcoli terpenici	MP05 - rev 1 2004
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all. 11
Estratto ridotto	MP18 - rev 4 2004
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 4
Ferro	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 30
Massa volumica a 20°C e densità relativa 20° C	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all. 1
Metanolo	OIV 2005 MA-E-AS312- METHAN
Ocratossina A	MP01 - rev 2 2004
pH	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all .24
Piombo	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 35
Rame	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 31
Solfati	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 12
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 37
Titolo alcolometrico volumico complessivo	MP10 - rev 2 2003
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 3
Zinco	Reg. CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 34
Zuccheri	MP03 - rev 3 2003

05A09138

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 20 settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 23 aprile 1999 con il quale l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 22 aprile 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 maggio 2002;

Visto il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 22 aprile 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 31 agosto 2002;

Visto il decreto 19 novembre 2002 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 22 aprile 2002 e 10 luglio 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 novembre 2002;

Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 aprile 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 marzo 2003;

Visto il decreto 19 giugno 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2003;

Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, è stata ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo che avverrà con apposito decreto ministeriale;

Vista la comunicazione della giunta regionale della Campania, datata 1º agosto 2004 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio, Centro direzionale Isola G/1;

Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60902 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09225

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 21 settembre 2005.

Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 737/2005 del 13 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 122/15 del 14 maggio 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che con decreto ministeriale del 6 novembre 2003 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Ricotta Romana» ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92;

Considerato che con decreto ministeriale del 28 dicembre 2004 l'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Ricotta Romana» protetta transitoriamente a livello nazionale;

Vista l'indicazione espressa dal Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «*Caseus Romae*», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società Certiprodop Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l. con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26;

Considerato che l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La validità dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, al controllo della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana» è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 3 giugno 2005, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 737/2005 del 13 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 122/15 del 14 maggio 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Ricotta Romana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09219

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 settembre 2005.

Individuazione dei tratti di mare in cui le navi Ro-Ro da passeggeri effettuano servizi di linea e corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la nota in data 5 agosto 2005, con la quale l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - Dipartimento tutela acque interne e marine - Servizio mareografico nazionale (APAT) ha comunicato i valori delle altezze significative d'onda per i tratti di mare italiani ancorché in maniera non definitiva in attesa del completamento di uno specifico studio che sarà sviluppato dall'APAT sulla base di appositi accordi da stipularsi a cura del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Tratti di mare in cui le navi Ro-Ro da passeggeri effettuano servizi di linea e corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda.

I tratti di mare in cui le navi Ro-Ro da passeggeri effettuano servizi di linea ed i corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda sono provvisoriamente individuati nella tabella allegata al presente decreto.

I dati di cui al comma 1 e gli aggiornamenti degli stessi conseguenti all'emanazione di appositi decreti di modifica, vengono inseriti nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti (www.infrastrutturetrsporti.it) come prescritto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2005

Il comandante generale: DASSATTI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO
(Articolo 1)

Denominazione dei tratti di mare	Limiti geografici (figura 1)	Altezza significativa d'onda (espresse in metri)
Mar Ligure	Tratto di mare a nord del parallelo di latitudine 43° Nord.	2,20
Mar Tirreno	Tratto di mare compreso tra: - parallelo di latitudine 43° Nord; - parallelo di latitudine 39° Nord; - costa occidentale della penisola italiana; - costa orientale della Sardegna; - costa orientale della Corsica; - costa settentrionale della Sicilia.	2,50
Canale di Sicilia	Tratto di mare compreso tra: - parallelo di latitudine 38° Nord; - parallelo di latitudine 35° Nord; - meridiano di longitudine 10° Est - meridiano di longitudine 15° Est - costa meridionale della Sicilia; - costa settentrionale dell'Africa.	2,70
Ionio Meridionale	Tratto di mare compreso tra: - parallelo di latitudine 38° Nord; - parallelo di latitudine 35° Nord; - meridiano di longitudine 15° Est - meridiano di longitudine 20° Est - costa orientale della Sicilia.	2,70
Adriatico settentrionale e centrale	Tratto di mare a nord del parallelo di latitudine 42° nord	2,10
Adriatico meridionale e Ionio settentrionale	Tratto di mare compreso tra: - parallelo di latitudine 42° Nord; - parallelo di latitudine 38° Nord; - costa orientale e meridionale della penisola italiana; - costa occidentale dell'Albania e della Grecia	2,50
Mar di Corsica	Tratto di mare compreso tra: - parallelo di latitudine 43° Nord; - parallelo di latitudine 41° 20' Nord; - meridiano di longitudine 6° Est; - costa occidentale della Corsica.	3,10
Mar di Sardegna	Tratto di mare compreso tra: - parallelo di latitudine 41° 20' Nord; - parallelo di latitudine 39° Nord; - meridiano di longitudine 6° Est - costa occidentale della Sardegna.	3,70
Canale di Sardegna	Tratto di mare compreso tra: - parallelo di latitudine 39° Nord; - meridiano di longitudine 6° Est; - meridiano di longitudine 10° Est; - costa settentrionale dell'africa.	3,50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(Figura 1)

05A09218

DECRETO 28 settembre 2005.

Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti di rilascio immobili ad uso abitativo.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, nella legge 12 novembre 2004, n. 269, recante «Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431»;

Visto il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 2005, n. 148, recante «Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio», che ha destinato le risorse di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 240/2004 sopracitato, disponibili alla data del 1° aprile 2005, alla riduzione del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio e che si trovino in difficili condizioni economiche e sociali e siano residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n. 148, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, siano individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo interessate, tra i comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge sopracitato, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative ai conduttori di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, superiore a 400;

Considerato che con nota n. 1863/A del 20 giugno 2005 il Ministero ha richiesto alle Prefetture dei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste di fornire i dati concernenti le procedure esecutive di rilascio di immobili relative ai conduttori di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge 26 luglio 2005, n. 148;

Considerato che sulla base delle informazioni attualmente pervenute dalle Prefetture – Uffici territoriali

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

del Governo interessate, i comuni nel cui territorio risulta un numero di procedure esecutive di sfratto superiore a 400 relative ai conduttori in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 1, della citata legge 26 luglio 2005, n. 148, sono quelli di Milano, Firenze, Roma, Napoli;

Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della richiamata legge 26 luglio 2005, n. 148, e per gli effetti del comma 3 del medesimo art. 4;

Decreta:

Articolo unico

Nei comuni di Milano, Firenze, Roma, Napoli – effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 2005, n. 148 – il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è differito al 30 settembre 2005.

Roma, 28 settembre 2005

Il vice Ministro: MARTINAT

05A09362

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 luglio 2005.

Riconoscimento al sig. Mako Albert, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Mako Albert, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico generico, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernrnti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Mako Albert è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico generico rilasciato in data 29 agosto 1997 dall'Università di Tirana - Facoltà di Medicina (Albania) al sig. Mako Albert, nato a Vlorë - Valona (Albania) il 9 marzo 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Mako Albert è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A09226

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Criteri e modalità di funzionamento del fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà - decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005 - articolo 11, commi 3 - 6. (Deliberazione n. 101/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 35/2005, il quale stabilisce l'istituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 35/2005, che demanda a questo Comitato la fissazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del predetto Fondo;

Ritenuto di utilizzare, in sede di prima applicazione, le risorse del Fondo esclusivamente per la concessione di garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese;

Ritenuta l'opportunità di affidare, in considerazione nella natura degli interventi da realizzare, al Ministero delle attività produttive la gestione delle procedure operative per l'utilizzo delle risorse del Fondo;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. *Soggetti beneficiari.*

Possono accedere agli interventi del Fondo le imprese in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

In particolare, si considera in difficoltà una impresa che non sia in grado, con le proprie risorse e con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

Un'impresa parte di un gruppo non può normalmente beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, a meno che non sia dimostrabile che le difficoltà sono specifiche della società in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

2. *Interventi ammissibili.*

Gli interventi del Fondo possono riguardare sia aiuti per il salvataggio che aiuti per la ristrutturazione, come definiti al punto 2.2 degli Orientamenti comunitari.

Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività una impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Gli aiuti per la ristrutturazione sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese individuate al punto 2.3 degli Orientamenti comunitari.

3. *Aiuti per il salvataggio.*

Gli aiuti per il salvataggio a valere sul Fondo saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa, alle condizioni di cui al punto 3.1 degli Orientamenti comunitari.

4. *Aiuti per la ristrutturazione.*

L'impresa deve presentare un Piano di ristrutturazione, alle condizioni di cui al punto 3.2 degli Orientamenti comunitari, che deve essere approvato dalla Commissione europea.

Il Piano di ristrutturazione può includere un intervento a valere sul Fondo, concesso unicamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa.

5. *Presentazione della domanda e iter istruttorio.*

L'impresa che intende accedere agli interventi del Fondo presenta la domanda a Sviluppo Italia S.p.A. che, dopo avere operato una verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità, la trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, al MAP e al Comitato tecnico di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 35/2005.

Il Comitato tecnico esprime le proprie indicazioni e le comunica, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione da Sviluppo Italia, al Ministero dalle attività produttive che effettua l'istruttoria avvalendosi di Sviluppo Italia.

La domanda deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie oggetto della garanzia statale e della banche prescelte; le banche prescelte devono, a loro volta, comunicare al Ministero delle attività produttive la propria disponibilità a effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso d'interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Saranno istruite con priorità le domande provenienti da imprese per le quali sia già stata decretata, a seguito di approvazione di programma di crisi aziendale, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di oltre il 70% dei lavoratori dipendenti.

Il Ministero delle attività produttive potrà sottoporre direttamente al Comitato tecnico l'esito di eventuali percorsi di valutazione avviati e svolti anche con il supporto di Sviluppo Italia precedentemente all'adozione della presente delibera.

In caso di esito positivo dalla propria istruttoria, da completarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle indicazioni del Comitato tecnico, il Ministero delle attività produttive emana il provvedimento di concessione della garanzia e notifica l'Aiuto di Stato alla Commissione europea.

In caso di intervento della garanzia statale il Ministero delle attività produttive effettua il pagamento a valere sulle risorse del Fondo, depositato presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato al Ministero medesimo.

Il Ministero delle attività produttive trasmette al Comitato tecnico una relazione semestrale sulle attività oggetto di istruttoria ai sensi della presente delibera.

6. *Oggetto e limiti della garanzia.*

La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il credito in termini di capitale, interessi ed ogni altro costo ed onere connesso con l'operazione garantita.

Nel caso di crediti di firma la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca.

Il tasso di interesse non può essere superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello Stato dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

7. *Richiesta di operatività della garanzia.*

La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione, nella quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore o indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.

La richiesta della garanzia è inviata per conoscenza agli amministratori dell'impresa debitrice, i quali dovranno trasmettere immediatamente al Ministero delle attività produttive eventuali osservazioni.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Ministero delle attività produttive versa alla banca la somma dovuta dall'impresa, nei limiti di cui al punto 6. della presente delibera.

Il termine di cui al precedente periodo si interrompe nel caso in cui, per cause imputabili alla banca, si renda necessario il compimento di atti istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operatività della garanzia, nonché l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.

A seguito del pagamento il Ministero delle attività produttive è surrogato nei diritti della banca creditrice, a norma dell'art. 1203, primo comma, n. 3, del codice civile.

Sulla somma pagata dal Ministero delle attività produttive maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.

8. *Clausola di salvaguardia.*

Salvo i casi espressamente previsti dal punto 3.3 degli Orientamenti comunitari, tanto gli aiuti al salvataggio che gli aiuti alla ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una volta. Gli interventi a valere sul Fondo non sono dunque compatibili in principio, con altri aiuti aventi la stessa finalità precedentemente concessi alla medesima impresa.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente delibera valgono le disposizioni degli Orientamenti U.E. per gli aiuti al salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 82

05A09334

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 12 settembre 2005.

Nomina dell'assessore regionale dei lavori pubblici, quale sub-commissario con compiti di coordinamento generale della gestione commissariale. (Ordinanza n. 428).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della Regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Viste le ordinanze del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 8 del 4 settembre 1995, n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 e n. 411 del 31 dicembre 2004 di attivazione ed organizzazione dell'ufficio del commissario stesso;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 10 dicembre 2004, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, che ha confermato l'incarico commissariale fino alla data del 31 dicembre 2006, con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario e per la chiusura della gestione commissariale;

Atteso che la gestione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2006 e che, entro tale periodo, oltre alla gestione commissariale ordinaria, necessita effettuare la programmazione delle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di tesoreria per la realizzazione di opere dirette a completare l'intervento commissariale ed espletare tutti gli adempimenti necessari per l'avvio degli interventi stessi oltre ad operare tutti i raccordi per l'affidamento della gestione in ordinario degli interventi medesimi;

Atteso altresì che entro il medesimo termine deve essere concluso il processo di passaggio in ordinario della gestione commissariale, con la chiusura della contabilità speciale di tesoreria commissariale e di tutte le sottocontabilità di tesoreria gestite dagli enti affidatari degli interventi commissariali, nonché la prosecuzione in ordinario delle opere non ancora concluse a tale data;

Considerato necessario nominare l'assessore regionale dei lavori pubblici sub-commissario con funzioni di coordinamento generale delle attività commissariali in vista della chiusura della gestione commissariale, prevista entro il 31 dicembre 2006, al fine di assicurare il predetto passaggio in ordinario, nei ristrettissimi termini imposti in raccordo con le strutture ordinarie regionali e degli enti locali interessati;

Ordina:

Art. 1.

1. Con effetto immediato, l'assessore regionale dei lavori pubblici, dott. Carlo Mannoni, è nominato subcommissario con compiti di coordinamento generale di tutte le attività di competenza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e con poteri di istruttoria e di proposta degli atti di Governo delle risorse idriche di competenza commissariale e degli atti di programmazione degli interventi commissariali nonché con poteri di attuazione e di gestione della programmazione stessa.

2. All'assessore regionale dei lavori pubblici, dott. Carlo Mannoni, sono altresì attribuiti i poteri di organizzazione dell'ufficio del commissario e gli incarichi di subcommissario di cui alle ordinanze del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 8 del 4 settembre 1995, n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 e n. 411 del 31 dicembre 2004 che, pertanto, sono revocate con effetto immediato.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi, il sub-commissario si avvarrà delle strutture dell'assessorato regionale dei lavori pubblici e dell'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 settembre 2005

Il commissario governativo: SORU

05A09194

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 20 settembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto l'art. 8 del vigente statuto di autonomia;

Visto il parere del consiglio degli studenti espresso nella seduta del 22 aprile 2005;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute del 27 aprile 2005 e del 16 maggio 2005;

Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 28 aprile 2005;

Vista la nota n. 6222 del 6 giugno 2005 con la quale è stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il testo di revisione dello statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Considerato che è trascorso il termine perentorio di sessanta giorni per addivenire alla richiesta motivata di riesame;

Decreta:

Art. 1.

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, il testo di revisione dello «Statuto dell'Università degli studi di Macerata» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Lo Statuto allegato al presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 20 settembre 2005

Il rettore: SANI

STATUTO

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1.

Fini e principi di riferimento

1. L'Università degli studi di Macerata ha per fini primari la promozione e l'organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai più elevati livelli intellettuali, delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l'istruzione e l'alta formazione universitaria e professionale; la formazione continua e ricorrente.

2. L'Università assume, come preminenti valori e principi di riferimento, il pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali sanciti nella Costituzione italiana e nelle carte, dichiarazioni e convenzioni europee ed internazionali. L'Università promuove il libero svolgimento delle attività di studio, di insegnamento e di ricerca; la più ampia collaborazione con le altre università, con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere; l'apertura alla comunità scientifica nazionale ed internazionale; la leale cooperazione con le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali; il necessario collegamento con le istanze ed i bisogni del suo territorio; il fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con il volontariato e con il settore del *nonprofit.*

3. L'Università è indipendente da ogni orientamento ideologico, politico o religioso; opera in conformità ai principi della Costituzione ed alle disposizioni giuridicamente vincolanti; garantisce la libertà di studio, di insegnamento e di ricerca; promuove le pari opportunità delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria, nello svolgimento delle attività di insegnamento e di ricerca, nel reclutamento e nella carriera del personale.

Art. 2.

Autonomia dell'Università

1. In attuazione del principio di autonomia universitaria garantito dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, l'Università stabilisce il proprio ordinamento autonomo con il presente Statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti.

2. L'Università è un'istituzione culturale pubblica e dotata di autonomia didattica, scientifica, normativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile; agisce con piena capacità di diritto pubblico e privato senza scopo di lucro.

3. L'Università ha sede a Macerata; si avvale di sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dai suoi regolamenti e da apposite convenzioni.

Art. 3.

Autonomia delle strutture didattiche e scientifiche

1. L'Università assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di ricerca, anche provvedendo alla tutela ed alla diffusione dei relativi risultati, attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività scientifiche; a queste strutture garantisce l'autonomo svolgimento dei compiti loro assegnati nei soli limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti da esso previsto.

2. L'Università assicura l'istruzione e la formazione culturale e professionale degli studenti attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività didattiche; a queste strutture garantisce l'autonomo svolgimento dei compiti loro assegnati nei soli limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti da esso previsto.

Art. 4.

Autonomia delle strutture amministrative e di servizio

1. L'Università, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, si avvale di apposite strutture amministrative e di servizio cui è attribuita, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti da esso previsti ed in conformità al principio di separazione tra le funzioni di amministrazione e le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di governo dell'Università, la gestione delle attività amministrative mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e la connessa responsabilità per il raggiungimento dei risultati.

2. L'Università valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne assicura, anche mediante la predisposizione di appositi piani e programmi, l'aggiornamento e la qualificazione.

3. L'Università favorisce le attività svolte dal personale a scopo culturale, ricreativo e sociale, anche attraverso la predisposizione di strutture idonee.

Art. 5.

Partecipazione e diritti degli studenti

1. L'Università assicura e promuove la partecipazione attiva degli studenti; organizza i suoi servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo il diritto allo studio universitario, e concorre ad assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai gradi più alti degli studi; soddisfa le esigenze dell'orientamento degli studenti e ne favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. L'Università riconosce e favorisce le attività culturali, formative, sportive e di tempo libero degli studenti mediante l'istituzione di appositi servizi e strutture, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati o avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche; agevola le attività autogestite dagli studenti.

3. L'Università garantisce e tutela il diritto degli studenti disabili a partecipare a tutte le attività dell'Ateneo ed a fruire pienamente dei relativi servizi.

Art. 6.

Modalità di svolgimento delle attività istituzionali

1. L'Università adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale, e concorre alla determinazione ed all'attuazione dei programmi, nazionali e regionali, generali o settoriali, in materia di università e di ricerca.

2. L'Università impronta le sue attività al principio della trasparenza e della pubblicità; assicura la piena conoscenza, anche in via telematica, degli atti normativi da essa adottati.

3. L'Università, nel rispetto della libertà e dell'autonomia delle attività di studio, di insegnamento e di ricerca, garantisce a tutte le sue componenti la partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

4. L'Università può stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con altre università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse; può dare vita, partecipare o concorrere alle attività di centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, o.n.lu.s., società di capitali, in Italia ed all'estero; promuove collaborazioni nel campo della cultura, della didattica e della ricerca; può organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi o sperimentali,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione continua e ricorrente, nonché corsi di preparazione ai concorsi pubblici ed agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

5. L'Università conferisce tutti i titoli universitari previsti dalla legge; rilascia attestati relativi a corsi o altra attività di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento, di educazione continua e ricorrente, da essa organizzati o cui concorra ufficialmente.

6. L'Università fornisce le attrezzature ed appresta le strutture di servizio necessarie per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche in collaborazione con altre amministrazioni ed enti pubblici o privati, ovvero anche partecipando a consorzi ed a centri interuniversitari per lo svolgimento di attività di comune interesse.

7. L'Università garantisce la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, di studio, di insegnamento e di ricerca, anche mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche; rispetta l'equilibrio ambientale e concorre alla protezione dei beni storici e culturali di sua pertinenza.

Capo II

Fonti normative

Art. 7.

Revisione dello statuto

1. La revisione dello Statuto può essere proposta da ciascuna struttura didattica o scientifica, dal consiglio di amministrazione o dal Rettore. Sulla proposta, sentiti il consiglio degli studenti e il consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, il senato accademico nella composizione di cui all'art. 11, comma 7.

Art. 8.

Regolamenti

1. Nel rispetto dei limiti indicati nell'art. 2, comma 1, l'attuazione dello statuto è rimessa, secondo le rispettive materie di competenza, ai seguenti regolamenti generali di Ateneo:

a) regolamento di organizzazione;

b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) regolamento didattico.

2. Il regolamento di organizzazione dell'Ateneo disciplina l'assetto organizzativo dell'Università. In particolare, esso contiene l'elenco delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio dell'Ateneo, e ne indica le modalità di attivazione, di modifica, di disattivazione, di organizzazione e di funzionamento, nonché di elezione dei loro organi di governo.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le forme di controllo interno di gestione e l'amministrazione del patrimonio dell'Ateneo, anche mediante il rinvio ad appositi ulteriori regolamenti da approvarsi ed emanarsi nelle medesime forme del regolamento di organizzazione.

4. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina i principi generali delle attività didattiche che si svolgono nell'Ateneo, degli ordinamenti dei corsi di studio per i quali l'Università rilascia titoli accademici, e delle modalità di svolgimento dei corsi di studio; contiene la disciplina regolamentare delle modalità di esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico dei professori, dei ricercatori, e del personale che contribuisce alla didattica ed alla ricerca, nonché dei diritti e doveri degli studenti.

5. I regolamenti generali sono approvati e modificati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge circa l'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo. I regolamenti generali sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia stabilito un termine diverso, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo degli atti normativi d'Ateneo.

6. Nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, le singole strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università adottano il proprio regolamento per disciplinare il funzionamento delle stesse, dei loro organi di governo e dei servizi di supporto. Questi regolamenti sono approvati dal senato accademico e sono emanati con decreto del rettore; in presenza di disposizioni riguardanti la gestione amministrativa e contabile della struttura, l'approvazione è subordinata al parere conforme del Consiglio di amministrazione.

7. L'Università adotta gli altri regolamenti previsti dalle normative vigenti; salvo diversa disposizione di legge, essi sono approvati ed emanati nelle forme previste dal precedente comma 5.

TITOLO II

Organi dell'università

Capo I

Organi di governo

Art. 9.

Definizione

Gli organi di governo dell'Ateneo sono il rettore, il senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo. Egli:

a) convoca e presiede il Senato accademico e il consiglio di amministrazione, e ne predispone l'ordine del giorno. Coordina le loro attività e, per quanto di competenza, provvede all'esecuzione delle rispettive delibere;

b) esercita la vigilanza su tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo al fine di garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori, l'efficiente ed equilibrato funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Università, la debita esecuzione dei deliberati da parte degli altri organi dell'Università, la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti dell'Ateneo;

c) in caso di necessità e urgenza può adottare i provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, dandone specifica motivazione e sottoponendoli alla ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva;

d) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo, discussa con la consulta di Ateneo;

e) propone gli indirizzi relativi al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo coordinando le istanze di programmazione delle facoltà;

f) emana lo statuto, i regolamenti, nonché le loro modificazioni o integrazioni, e ne cura l'inserimento nell'albo degli atti normativi d'Ateneo;

g) indice le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, almeno sessanta giorni prima della loro scadenza, con un preavviso di almeno trenta giorni;

h) predispone e presenta al consiglio di amministrazione la proposta di bilancio preventivo e la relazione illustrativa; le proposte di deliberazione riguardanti l'assestamento e le variazioni di bilancio; la relazione che accompagna il conto consuntivo;

i) propone al consiglio di amministrazione l'attribuzione, il rinnovo e la revoca dell'incarico di direttore amministrativo;

l) esercita l'autorità disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

m) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria e internazionale, nonché i contratti e le convenzioni tra Università e Amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati, nei limiti stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

n) trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca le relazioni previste dalla legge;

o) esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. Il rettore designa un pro-rettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario è membro di diritto del consiglio di amministrazione e del senato accademico. La carica di pro-rettore è soggetta alle stesse incompatibilità previste per quella di rettore.

3. Il rettore si avvale di delegati scelti fra i professori di ruolo. Essi sono nominati con decreto rettorale nel quale sono specificati i compiti ed i settori di competenza e, relativamente ai compiti attribuiti, rispondono del loro operato direttamente al rettore. La conferenza dei delegati si riunisce periodicamente per elaborare, programmare e verificare le attività oggetto di delega.

4. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. La carica di rettore è incompatibile con il tempo definito.

5. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai rappresentanti dei ricercatori nel consiglio di amministrazione e nei Consigli di facoltà;

c) ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nonché a sei rappresentanti eletti dal consiglio degli studenti;

d) al personale tecnico-amministrativo, i cui voti saranno computati nella misura del 10% di quelli espressi per ciascun candidato.

6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore in carica.

7. Il rettore nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà a nuove e immediate votazioni sino all'elezione.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio del successivo anno accademico.

9. Nel caso di anticipata cessazione del rettore, il decano convoca le elezioni non oltre trenta giorni dalla cessazione stessa e con un preavviso di almeno quaranta giorni rispetto alla data stabilita per le votazioni. Il rettore eletto entra in carica appena nominato dal Ministro; il quadriennio del suo mandato è computato a partire dal 1º novembre successivo, se l'entrata in carica avviene dopo il 30 aprile, ed a partire dal 1º novembre precedente se l'entrata in carica avviene anteriormente al 1º maggio.

Art. 11.

Senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutte le competenze pertinenti alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Ateneo, fatte salve le specifiche attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono attribuiti al Senato i seguenti compiti:

a) l'approvazione del piano pluriennale di sviluppo nonché, prima dell'inizio di ogni anno accademico, del programma annuale per l'attività didattica e scientifica sulla base del predetto piano;

b) la determinazione dei criteri per l'attribuzione e l'assegnazione dei posti di professore e di ricercatore nonché dei contratti di ricerca e di insegnamento tra le strutture didattiche e scientifiche, nel rispetto del piano pluriennale di sviluppo;

c) l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo, sentiti le strutture interessate, il consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, il comitato scientifico di Ateneo;

d) la ripartizione, sentito il comitato scientifico di Ateneo, dei finanziamenti per la ricerca erogati all'Ateneo;

e) l'elaborazione delle relazioni sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;

f) la determinazione dei criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio, con particolare riguardo al riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero;

g) il parere circa le misure da adottare in caso di violazioni dei doveri da parte di docenti e studenti dell'Ateneo;

h) il parere sui problemi che il rettore ritiene di sottoporre al suo esame;

i) ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. Il senato accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) dal pro-rettore;

c) dai presidi delle facoltà;

d) dai rappresentanti dei direttori dei dipartimenti e degli Istituti, eletti dagli stessi cirettori ogniqualvolta si rinnovi il consiglio di amministrazione, in numero pari alla metà del numero dei presidi, con arrotondamento all'intero superiore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione;

e) da due rappresentanti degli studenti;

f) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

g) dal direttore amministrativo, senza diritto di voto e con funzioni di segretario.

3. I componenti di cui alle lettera *e)* ed *f)* del precedente comma sono eletti dalle rispettive categorie ai sensi del regolamento di organizzazione.

4. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni due mesi. Il senato deve essere comunque convocato entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, con all'ordine del giorno della seduta gli argomenti proposti.

5. Il senato accademico è validamente riunito se partecipa la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte a maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dallo statuto.

6. Le componenti elettive durano in carica tre anni, ad eccezione della rappresentanza degli studenti che resta in carica per due anni, e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta.

7. Nel caso di deliberazioni relative alla revisione dello statuto, il Senato accademico viene integrato:

a) dal primo degli eletti quale rappresentante in consiglio di amministrazione rispettivamente tra i professori ordinari, associati e ricercatori;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) dal primo degli eletti tra i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

c) dal primo degli eletti tra i rappresentanti degli studenti. Il senato viene altresì integrato dal presidente del comitato scientifico di Ateneo, dal presidente della commissione didattica di Ateneo e dal presidente del consiglio degli studenti.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo, con l'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia nel perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma primo del presente statuto, e dell'equilibrio finanziario. In particolare, spetta al consiglio di amministrazione:

a) determinare, sentito il Senato accademico, i criteri generali circa l'organizzazione del personale tecnico-amministrativo e la relativa assegnazione alle singole strutture;

b) approvare prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo presentato dal Senato accademico e degli indirizzi formulati dal rettore, il programma annuale di attività dell'Ateneo per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

c) adottare i criteri per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmatici e individuare gli strumenti idonei per la verifica dell'efficienza dell'attività tecnica e amministrativa dell'Università;

d) approvare, sentito il Senato accademico, il bilancio di previsione;

e) approvare il conto consuntivo;

f) predisporre, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il programma di sviluppo edilizio dell'Ateneo e approvarne le modalità di attuazione;

g) autorizzare il rettore, con apposita delibera, a contrarre i mutui e i prestiti;

h) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e di transazioni;

i) approvare i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il consiglio degli studenti;

l) determinare i criteri generali circa gli incarichi attinenti alle funzioni dirigenziali nonché attribuire, rinnovare e revocare, previe controdeduzioni del diretto interessato e con delibera motivata, l'incarico di direttore amministrativo;

m) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto rettorale ed è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il pro-rettore;

c) il direttore amministrativo, senza diritto di voto e con funzioni di segretario;

d) tre rappresentanti dei professori in ruolo di prima fascia;

e) tre rappresentanti dei professori in ruolo di seconda fascia;

f) tre rappresentanti dei ricercatori;

g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

h) quattro rappresentanti degli studenti;

i) il sindaco *pro-tempore* del comune di Macerata, o suo delegato;

l) il presidente *pro tempore* della provincia di Macerata, o suo delegato.

Su proposta del rettore, approvata dal consiglio, possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione fino ad un massimo di quattro rappresentanti legali di enti pubblici o di soggetti privati, i quali ultimi abbiano contribuito e si impegnino a contribuire, per il periodo di durata del consiglio, al bilancio dell'Università. Tali rappresentanti non possono essere docenti o dipendenti dell'Ateneo né titolari di contratti in corso né soggetti di liti pendenti con l'Università. Alle sedute del consiglio assistono i revisori dei conti.

3. I componenti di cui alle lettera *d), e), f), g)* ed *h)* del precedente comma sono eletti dal personale docente, da quello tecnico-amministrativo e dagli studenti, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

4. Il Consiglio di amministrazione è rinnovato ogni tre anni accademici. Le componenti elettive hanno la durata di tre anni, ad eccezione della rappresentanza degli studenti che resta in carica per due anni, e possono essere rielette consecutivamente una sola volta.

5. Il Consiglio è convocato dal rettore almeno ogni due mesi. Esso deve essere comunque convocato entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, con all'ordine del giorno della seduta gli argomenti proposti.

6. Il Consiglio di amministrazione è validamente riunito se partecipa la maggioranza assoluta dei componenti di cui alle lettere *a), b), d), e), f), g), h)* del precedente comma 2. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte a maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dallo Statuto.

Capo II

ORGANI DI CONSULTAZIONE

Art. 13.

Definizione

Gli organi di consultazione sono il consiglio degli studenti e la consulta d'Ateneo.

Art. 14.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Ateneo.

2. Esso è composto dagli studenti eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione e da un numero non inferiore a dieci di studenti eletti a suffragio universale diretto, secondo modalità stabilite dal regolamento generale di organizzazione. Il consiglio degli studenti è costituito con decreto rettorale. Ciascun componente resta in carica sino al termine del suo mandato di origine.

3. Il consiglio degli studenti elegge il presidente nel proprio seno e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il consiglio è convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

4. Il consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori ma non vincolanti agli organi di governo sulle seguenti materie:

a) revisione dello statuto;

b) regolamento didattico di Ateneo;

c) coordinamento delle attività didattiche;

d) organizzazione dei servizi offerti;

e) misure attuative del diritto allo studio;

f) piano pluriennale di sviluppo e programma annuale in relazione alle attività didattiche;

g) attività culturali, formative, sportive e del tempo libero;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. Qualora i pareri di cui al precedente comma non siano espressi e comunicati dal consiglio degli studenti entro trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'organo competente, quest'ultimo procederà anche in assenza dello stesso.

6. Il consiglio degli studenti può esprimere, altresì, il proprio parere, non obbligatorio, su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

7. Il consiglio degli studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

8. Il consiglio degli studenti può chiedere, per importanti e motivate ragioni, il riesame delle deliberazioni intervenute nelle materie di cui al comma 4.

9. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso.

10. L'Università garantisce al consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Art. 15.

Consulta di Ateneo

1. La consulta di Ateneo è composta dai presidenti degli organi di garanzia, valutazione e controllo, dai responsabili delle strutture didattiche, scientifiche, di servizio e amministrative e da cinque studenti designati dal consiglio degli studenti. Essa viene convocata dal rettore, almeno una volta l'anno, per la presentazione e la discussione della relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo.

2. La consulta viene altresì chiamata a discutere annualmente della relazione predisposta dal garante d'Ateneo.

Capo III

ORGANI DI GARANZIA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Art. 16.

Definizione

1. Gli organi di garanzia, valutazione e controllo istituti nell'Università sono il garante di Ateneo, la commissione didattica di Ateneo, il comitato scientifico di Ateneo, il collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 17.

Garante di Ateneo

1. L'ufficio del garante è istituito a tutela dell'imparzialità, della tempestività, della correttezza e della pubblicità delle attività svolte nell'ambito dell'Università.

2. L'ufficio del garante è composto da tre professori di ruolo e da due membri del personale tecnico-amministrativo che diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di conoscenza dell'organizzazione universitaria e di imparzialità e indipendenza di giudizio. Fa parte dell'ufficio, ove nominato, il delegato del rettore alle pari opportunità.

3. I componenti del garante sono designati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto dal senato accademico e dal consiglio d'amministrazione in seduta congiunta. Sono nominati con decreto rettorale; durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. Ciascun componente dell'ufficio può essere revocato con le stesse modalità previste per la sua designazione, per gravi e giustificati motivi connessi all'esercizio delle relative funzioni. La carica di componente dell'Ufficio del garante è incompatibile con l'appartenenza agli organi di governo e con la direzione delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio dell'Università.

4. Il garante, presieduto da un professore eletto nella prima seduta dell'organo, ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, di uffici o di singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico-amministrativo dell'Università.

5. Gli altri organi dell'Ateneo e le strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio dell'Università collaborano con il garante, consentendogli l'accesso pieno e diretto alle informazioni e agli atti o documenti utili allo svolgimento dei propri compiti. I componenti dell'ufficio del garante sono tenuti al dovere di riservatezza con riguardo alle notizie apprese nell'esercizio delle loro funzioni.

6. Il garante esercita le proprie funzioni su richiesta scritta, dopo averne rilevato la non manifesta infondatezza. Il garante, acquisiti tutti gli elementi utili ai fini della propria valutazione e uditi i soggetti interessati, qualora riscontri abusi, disfunzioni, carenze o ritardi nell'azione amministrativa è tenuto ad investire della questione i competenti organi di Ateneo avanzando proposte conciliative o risolutive della questione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere sono valide se sono presenti almeno quattro componenti.

Il garante sospende ogni sua attività qualora la questione ad esso sottoposta sia oggetto di controversia in sede amministrativa o giurisdizionale e sino alla decisione adottata in via definitiva dagli organi competenti.

7. L'ufficio del garante invia annualmente agli organi di governo dell'Ateneo una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte e la illustra alla consulta d'Ateneo.

8. Il consiglio di amministrazione stabilisce un'indennità di carica per i componenti l'ufficio del garante e assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle sue attività istituzionali.

9. Il regolamento di organizzazione dell'Ateneo stabilisce le modalità per l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri dell'ufficio del garante nonché le disposizioni per il suo funzionamento.

Art. 18.

Commissione didattica di Ateneo

1. La commissione didattica di Ateneo svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni didattiche paritetiche di facoltà. Essa esprime pareri e proposte, da trasmettere agli organismi competenti, relativamente alle seguenti materie:

a) valutazione della didattica e relativa sperimentazione;

b) organizzazione della didattica e del tutorato.

2. La Commissione didattica dura in carica due anni accademici; essa è costituita con decreto rettorale ed è composta, sulla base della normativa vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

Art. 19.

Comitato scientifico di Ateneo

1. Il Comitato scientifico di Ateneo esprime pareri e proposte, da trasmettere agli organismi competenti, relativamente alle seguenti materie:

a) valutazione della ricerca e relativa sperimentazione;

b) organizzazione e diffusione della ricerca scientifica;

c) ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica.

2. Può esprimere altresì pareri e proposte sotto i profili di propria competenza, sulle seguenti materie:

a) costituzione delle strutture didattiche e scientifiche;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo;

c) programmi nazionali ed internazionali di cooperazione.

3. Il comitato provvede al coordinamento delle attività di ricerca dell'Ateneo attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti ai sensi dell'art. 36 del presente Statuto.

4. Il comitato scientifico dura in carica due anni accademici; esso è costituito con decreto rettorale ed è composto, sulla base della normativa vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione dell'ateneo.

Art. 20.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di verificare il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati consecutivamente nella carica una sola volta.

3. Le funzioni e la composizione del collegio, le modalità di designazione dei suoi membri, nonché quelle relative al suo funzionamento sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Art. 21.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante esami comparativi dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse dell'Università nelle attività di didattica, di ricerca e di sostegno al diritto allo studio, nonché la realizzazione degli obiettivi programmati dagli organi competenti. Esso determina, inoltre, anche su indicazione degli organi accademici e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, i necessari parametri di riferimento.

2. L'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

3. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati consecutivamente nella carica una sola volta.

4. La composizione del nucleo di valutazione, le modalità di designazione dei suoi membri, nonché quelle relative al suo funzionamento sono definite dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 22.

Articolazione ed autonomia

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e scientifiche, l'Ateneo si articola nelle corrispondenti strutture didattiche e scientifiche.

2. Le strutture didattiche e scientifiche sono dotate di autonomia regolamentare, finanziaria, di gestione e bilancio secondo quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità d'Ateneo.

Art. 23.

Definizioni

1. Le strutture didattiche attivate dall'Ateneo sono:

a) i corsi di studio;

b) le facoltà;

c) le scuole di specializzazione;

d) i corsi di dottorato di ricerca.

2. L'attività didattica dell'Università può esplicarsi anche attraverso l'istituzione delle seguenti strutture didattiche e dei relativi corsi di studio:

a) la scuola di eccellenza di Ateneo;

b) i corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di educazione continua e ricorrente;

c) i master di primo e secondo livello.

3. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce per le scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per le scuole di eccellenza, per i corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di educazione continua e ricorrente, e per i master di primo e secondo livello di cui ai precedenti commi, le specifiche norme di funzionamento, prevedendo, altresì, la costituzione di un organismo di direzione.

4. Le strutture scientifiche dell'Ateneo sono i dipartimenti e gli istituti. Per lo svolgimento più efficiente di particolari attività scientifiche possono essere costituiti, ai sensi del presente statuto, i centri interdipartimentali, i centri interuniversitari, i consorzi, i centri di servizio.

Capo II

STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 24.

Istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione

1. La proposta di istituzione di un nuovo corso di studio è formulata, nel rispetto del piano di sviluppo di Ateneo, da una o più facoltà, considerate le esigenze culturali e professionali, le prospettive occupazionali, le competenze e le risorse disponibili o acquisibili.

2. L'istituzione di un corso di studio è deliberata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione.

3. L'attivazione di un corso di studio è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione limitatamente alla compatibilità con le risorse disponibili o acquisibili.

4. La disattivazione di un corso di studio è deliberata dal senato accademico, sentita la struttura didattica interessata, ed è comunicata al consiglio di amministrazione.

5. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio devono essere comunicate al MIUR; nel caso di disattivazione, l'Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, nonché la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

6. Per l'istituzione, la modificazione, l'attivazione e la disattivazione di facoltà è inoltre richiesto il parere dei consigli delle facoltà attivate nell'Ateneo.

7. Ogni modificazione delle strutture didattiche costituisce modifica del regolamento didattico di Ateneo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 25.

Classi dei corsi di studio

1. Le classi dei corsi di studio sono composte dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che vi afferiscono secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione dell'Ateneo, cui spetta definire anche le modalità di trasferimento tra le classi.

2. Ciascun corso di studio è retto da un consiglio costituito da coloro che afferiscono alla classe ad esso relativa e che vi prestano attività di docenza. Al consiglio partecipano, alle condizioni stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo, i titolari di supplenze e affidamenti, ed una rappresentanza degli studenti eletta secondo le modalità indicate dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo. Il Consiglio dei corsi di studio è presieduto da un docente di ruolo eletto tra i professori afferenti.

3. I corsi di studio aventi percorsi formativi tra loro interrelati possono essere retti da un consiglio unico secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.

4. I consigli dei corsi di studio hanno il compito primario di programmare, organizzare e gestire le attività didattiche. In particolare approvano i piani di studio, formano le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Università. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. I consigli svolgono le proprie funzioni sulla base del regolamento approvato dalla facoltà al cui interno sono attivati i relativi corsi di studio. Ai consigli spetta ogni altra attribuzione ad essi demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

5. I consigli dei corsi di studio formulano al consiglio di facoltà proposte in ordine ai piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, e con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.

Art. 26.

F a c o l t à

1. La facoltà è la struttura di appartenenza dei professori di ruolo e dei ricercatori secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione dell'Ateneo, cui spetta definire anche le condizioni di trasferimento dei docenti tra le facoltà esistenti nell'Università.

2. La facoltà ha il compito primario di promuovere, coordinare, e regolamentare l'attività didattica svolta nei corsi di studio ivi attivati, per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Ateneo, ai sensi della legislazione vigente, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

3. La facoltà concorre al coordinamento ed allo sviluppo delle attività culturali e formative dell'Ateneo, relativamente alle aree disciplinari che la caratterizzano.

4. Le facoltà possono organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, di formazione continua e ricorrente, nonché di attività culturali, formative e di orientamento e corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e agli altri concorsi pubblici.

5. La facoltà, con delibera del consiglio, può istituire un comitato consultivo composto da personalità italiane o straniere provenienti dal mondo scientifico, culturale ed accademico esterno all'Ateneo, nonché di quello delle professioni, delle istituzioni e dell'economia, con il compito di promuovere, sostenere e rafforzare i collegamenti esterni della facoltà. Il comitato, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di organizzazione d'Ateneo, è presieduto dal preside di facoltà ed i suoi componenti sono nominati dal rettore, su delibera del consiglio di facoltà.

6. Sono organi della facoltà:

a) il consiglio di facoltà;

b) il preside;

c) il consiglio di presidenza, ove previsto dal regolamento di facoltà.

Art. 27.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, dai ricercatori universitari e dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della facoltà titolari di affidamento o supplenza, da tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della facoltà e da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà, in ragione di cinque rappresentanti nelle facoltà con meno di duemila iscritti, di sette, quando questi siano duemila o più di duemila ma meno di cinquemila, di nove negli altri casi.

2. Le modalità di elezione delle rappresentanze, saranno determinate dal regolamento di organizzazione di Ateneo.

3. In particolare sono attribuiti al consiglio di facoltà i seguenti compiti:

a) l'organizzazione, la programmazione, la regolamentazione e il coordinamento delle attività didattiche, formative e culturali, nel rispetto delle libertà di cui all'art. 1 del presente statuto;

b) la destinazione delle risorse, nel quadro delle decisioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche interessate;

c) la programmazione triennale dello sviluppo della facoltà e il coordinamento del programma annuale dei corsi di studio attivati dalla facoltà;

d) la distribuzione dei compiti e dei carichi didattici;

e) la determinazione dei crediti relativi a ciascun insegnamento;

f) le determinazioni in ordine all'indizione e all'attuazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professore e di ricercatore di ruolo, in conformità alla vigente legislazione;

g) la chiamata dei professori di ruolo ed il nulla osta a professori e ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altre sedi o per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;

h) il coordinamento generale delle attività di assistenza e di orientamento agli studi e tutorato;

i) il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico di Ateneo;

l) la formulazione delle proposte di conferimento delle lauree *honoris causa*;

m) l'approvazione dei regolamenti di facoltà e dei regolamenti dei corsi di studio attivati nella facoltà;

n) la proposta di istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione delle classi dei corsi di studio da attivarsi o attivati nella facoltà;

o) ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 28.

P r e s i d e

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà ed il consiglio di presidenza, ove esistente, predispone i relativi ordini del giorno e provvede ad attuare le loro deliberazioni avvalendosi degli uffici della segreteria della Presidenza. Esercita funzioni di iniziativa e coordinamento, sovrintende all'andamento dei servizi che fanno capo alla facoltà, svolge azione di vigilanza e controllo sulle attività didattiche della medesima, adempiendo a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto.

2. Il preside viene eletto secondo modalità stabilite nel regolamento di organizzazione di Ateneo, tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia, dai componenti del consiglio di facoltà, in una adunanza presieduta dal decano.

3. Il preside, nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

4. La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, prorettore, presidente di corso di studio, direttore di struttura scientifica e membro del consiglio di amministrazione.

5. Il preside nomina un vice preside tra i professori di ruolo a tempo pieno col compito di coadiuvarlo e sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Può nominare, tra i professori di ruolo e i ricercatori, delegati su specifiche materie, che relazionano annualmente sull'attività svolta al consiglio di facoltà.

Art. 29.

Consiglio di presidenza

1. Il consiglio svolge funzioni istruttorie e preparatorie sui punti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di facoltà e coopera all'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di facoltà medesimo.

2. Il consiglio di presidenza dura in carica tre anni ed è composto dal preside, dal vice-preside e dai presidenti dei corsi di studio appartenenti alla facoltà.

Capo III

STRUTTURE SCIENTIFICHE

Art. 30.

Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono, organizzano e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari affini per obiettivi, temi o metodi di ricerca.

2. Al dipartimento è attribuita autonomia regolamentare, finanziaria, contabile, amministrativa e di spesa secondo le modalità indicate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Dispone, per il suo funzionamento, di personale tecnico-amministrativo e di spazi adeguati.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il dipartimento dispone di un'apposita dotazione finanziaria stabilita annualmente nell'ambito della programmazione economica e finanziaria dell'Ateneo. I dipartimenti possono inoltre avvalersi di altre risorse reperite attraverso contratti o convenzioni per attività di ricerca e di consulenza, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Secondo quanto stabilito dai regolamenti dell'Ateneo, i dipartimenti concorrono, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche, allo svolgimento delle attività relative ai settori di ricerca di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento dei cicli di dottorato di ricerca nonché dei master di primo e secondo livello, curandone le relative attività didattiche, di ricerca e di gestione.

5. I dipartimenti danno i pareri previsti dalla legge e propongono l'attivazione dei contratti di ricerca negli ambiti disciplinari di loro competenza e secondo i criteri stabiliti dal Senato accademico.

6. Il regolamento di organizzazione di Ateneo definisce i requisiti minimi per la costituzione e il mantenimento dei dipartimenti e ne disciplina la disattivazione.

Art. 31.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento: il consiglio, il direttore e la giunta, ove istituita ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. Il consiglio ha compiti di indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività di ricerca; elegge il direttore; stabilisce i criteri per l'utilizzazione dei fondi, del personale, dei mezzi e degli strumenti di dotazione, nonché per l'organizzazione dei corsi, convegni e seminari di interesse dipartimentale; autorizza i contratti, le convenzioni e le collaborazioni esterne inerenti alle attività del dipartimento; adotta il regolamento interno; approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le variazioni di bilancio; formula la richiesta di finanziamenti.

Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, il segretario amministrativo senza diritto di voto e con funzioni di segretario, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e, ove esistente, una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti, eletti secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

3. Il direttore di dipartimento è eletto, secondo modalità previste dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo, di norma tra i professori in ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento stesso ed è nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

4. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, propone le attività e sovrintende al suo funzionamento; convoca e presiede il consiglio, curandone l'esecuzione delle delibere; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

5. Il consiglio può istituire, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, una giunta secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione.

Art. 32.

I s t i t u t i

1. Gli istituti sono strutture organizzative di un settore scientifico omogeneo per fini e per metodo, finalizzate allo sviluppo della ricerca ed allo svolgimento dell'attività didattica. Essi svolgono, in quanto compatibili, le funzioni previste dal presente statuto per i dipartimenti.

2. Sono organi dell'istituto: il consiglio e il direttore.

3. Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività dell'istituto. Il consiglio è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, da una rappresentanza del personale tecnico- amministrativo e, ove esistenti, da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti, eletti secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione.

4. Il direttore ha la rappresentanza dell'istituto. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo dai membri del consiglio di istituto, nel modo previsto dal regolamento di organizzazione di Ateneo. Il direttore, nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici.

5. Il regolamento di organizzazione di Ateneo definisce i requisiti minimi per il mantenimento degli istituti e ne disciplina la disattivazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Capo IV

ALTRE NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 33.

Forme di cooperazione interfacoltà o interuniversitaria

1. Ove la realizzazione degli obiettivi formativi lo richieda e al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse possono essere istituiti corsi di studio interfacoltà e interuniversitari, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

2. Sulla base di apposite convenzioni o rapporti consortili, l'Ateneo può attivare strutture didattiche o organizzare corsi di studio e rilasciare i titoli relativi anche congiuntamente con altri atenei e in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati. In ogni caso al senato accademico spetta la previa attestazione del livello universitario delle attività da svolgere e l'accertamento della loro congruità alle finalità istituzionali dell'Ateneo; al consiglio di amministrazione spetta verificare la disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative richieste. La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto delle norme generali di cui al titolo I del presente statuto e con oneri a carico del comodatario.

3. Nel quadro di accordi con università o istituzioni di formazione superiore estere, la durata e il contenuto dei corsi di studio possono essere variamente determinati in conformità alle normative europee e ai requisiti per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti in Paesi stranieri.

Art. 34.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. I centri interdipartimentali di ricerca sono strutture istituite dall'Università per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario, che si sviluppano su progetti di durata pluriennale, coinvolgendo l'impiego di molteplici attrezzature e le attività di più dipartimenti.

2. I centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti, su proposta dei dipartimenti interessati, con decreto rettorale, acquisito il parere, per quanto di loro competenza, del senato accademico e del consiglio di amministrazione. La struttura organizzativa e le relative norme di funzionamento sono stabilite dal regolamento di organizzazione di Ateneo.

Art. 35.

Centri interuniversitari di ricerca e consorzi

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno e di notevole interesse che si esplichino su progetti di durata pluriennale e coinvolgano le attività di più l'università può concorrere alla costituzione di centri interuniversitari di ricerca previa deliberazione del senato accademico e sentito, per quanto di competenza, il consiglio di amministrazione.

2. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le norme di funzionamento del centro. Partecipano all'attività del centro i professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo appartenente alle università interessate.

3. Per le attività di comune interesse istituzionale possono, altresì, essere stabilite forme di collaborazione tra l'Ateneo e altre Università o enti pubblici e privati mediante la costituzione di consorzi o di altre forme associative previste dalla normativa vigente.

Art. 36.

Coordinamento dell'attività di ricerca

1. Al fine di promuovere, coordinare e diffondere informazioni inerenti alle attività ed ai risultati conseguiti, tutte le strutture di ricerca attive nell'Università comunicano annualmente al Comitato scientifico di Ateneo le tematiche della ricerca affrontate e le interrelazioni con gli altri settori scientifici.

TITOLO IV

ATTIVITÀ E STRUTTURE DI SERVIZIO

Capo I

SERVIZI PER GLI STUDENTI

Art. 37.

Orientamento e tutorato

1. L'Università, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, altri enti pubblici, le associazioni produttive e sindacali, enti ed organismi operanti nel settore della formazione professionale, predispone e svolge le attività e i corsi di orientamento degli studenti per favorire una scelta motivata e consapevole degli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio.

2. Nell'Ateneo sono istituiti servizi di tutorato, degli studenti, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.

3. I servizi di orientamento e di tutorato, anche mediante l'istituzione di apposite strutture di coordinamento, e le collaborazioni con gli organismi di sostegno del diritto allo studio sono svolti secondo le modalità stabilite nel regolamento didattico di Ateneo e, conformemente a questo, nei regolamenti delle strutture didattiche.

Art. 38.

Commissione per lo sport universitario

1. L'Ateneo istituisce la commissione per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva degli studenti e del personale universitario, definire gli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione e sovrintendere ai programmi di sviluppo delle varie attività.

2. La commissione per lo sport universitario è costituita con decreto rettorale e dura in carica tre anni. Essa è composta da:

a) il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un componente designato dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività degli studenti su base nazionale e internazionale;

c) il presidente dell'E.R.S.U. o un suo delegato;

d) un docente designato dal senato accademico e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal consiglio di amministrazione;

e) due studenti designati dal consiglio degli studenti tra i suoi componenti;

f) un funzionario amministrativo, delegato del direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.

3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attività sportive deliberati dalla commissione, nonché la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati, mediante convenzione, ad enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport e l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale, a beneficio degli studenti. Gli impianti e le risorse messi a disposizione degli enti gestori devono essere destinati in via esclusiva, salvo diversa e motivata determinazione della commissione stessa, ai fini istituzionali di cui al comma primo del presente articolo.

4. L'Ateneo può stipulare convenzioni per l'uso di impianti sportivi gestiti da altri enti.

5. Le ulteriori modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione per lo sport universitario sono stabilite dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Capo II

ALTRE STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 39.

Sistema bibliotecario d'Ateneo

1. Il sistema bibliotecario d'Ateneo è istituito con il compito di coordinare e promuovere le attività del settore bibliotecario nell'acquisizione, nella catalogazione e nella fruizione del patrimonio librario e documentale. Esso organizza e gestisce servizi di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche, e promuove forme di coordinamento e di razionalizzazione delle attività delle biblioteche dell'Ateneo, di concerto con le strutture assegnatarie.

2. Il regolamento di organizzazione definisce la struttura, le risorse, le modalità di funzionamento e il tipo di autonomia amministrativa, contabile e di spesa del sistema bibliotecario d'Ateneo.

Art. 40.

Centri di servizio di Ateneo

1. Per la predisposizione, l'organizzazione e l'erogazione di servizi di interesse generale a carattere continuativo, finalizzati in particolare all'attività didattica e di ricerca, l'Ateneo può istituire con decreto rettorale appositi centri di servizio.

2. I centri di servizio sono dotati di un proprio regolamento, emanato con decreto rettorale, che ne definisce la struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le modalità di funzionamento nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento di organizzazione e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 41.

Centri per i rapporti con l'esterno

1. Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche aventi interessi culturali complementari, possono essere costituiti dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, centri per i rapporti con l'esterno (CRE) con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività didattica e scientifica ed anche al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati.

2. I centri assicurano la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nella medesima area di attività, nelle seguenti forme:

a) progettazione e coordinamento dei programmi di formazione;

b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;

c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 42.

Rapporti con il mondo del lavoro

1. L'Università organizza, in collaborazione con aziende, organizzazioni pubbliche e private, ordini professionali, seminari informativi, stage, tirocini, banche dati e altre attività che favoriscono l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e neolaureati, anche mediante l'istituzione di apposite strutture, ovvero nelle altre forme previste dalle leggi vigenti.

2. L'Università favorisce e promuove iniziative per l'avvio di attività di impresa, sulla base di apposite deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

3. L'Università può partecipare, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, ed udito il collegio dei revisori dei conti, a consorzi e a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico secondo le condizioni e nei limiti dettati dalla normativa vigente.

4. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.

5. In particolare, il diritto a conseguire il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento all'autore di un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

6. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Università potrà riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 43.

Autonomia finanziaria, contabile e di bilancio delle strutture

1. Sono rispettivamente assicurate:

a) l'autonomia finanziaria, contabile e di bilancio per i dipartimenti, i centri interdipartimentali, i centri interuniversitari, i centri di servizio e le altre strutture a questi assimilate;

b) la gestione autonoma della spesa per gli istituti, per le biblioteche non appartenenti a dipartimenti e istituti, per i servizi e per altre strutture assimilate.

2. Le presidenze delle facoltà possono godere di autonomia per le esigenze funzionali dei loro uffici, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione.

3. Le predette forme di autonomia sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Art. 44.

Istituzione delle strutture

1. Tutte le strutture dell'Università sono istituite con decreto rettorale su conforme delibera degli organi competenti.

2. L'atto istitutivo delle strutture indica il tipo di autonomia e l'organico del personale tecnico-amministrativo di cui la struttura è dotata.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 45.

Il direttore amministrativo

1. Le strutture amministrative dell'Università fanno capo al direttore amministrativo, che ne cura l'organizzazione e la gestione, tenendo conto degli obiettivi, dei programmi e dei criteri generali espressi dagli organi di governo, nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Il direttore amministrativo dà attuazione, per quanto di competenza, ai programmi e ai provvedimenti adottati dagli organi accademici. Esplica, altresì, una generale attività di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo.

3. In particolare spettano al direttore amministrativo:

a) l'attuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità alle direttive impartite dagli organi di governo;

b) l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture in coerenza con i criteri individuati dagli organi di governo e valutando le specifiche competenze necessarie;

c) la verifica e il coordinamento dell'attività dei dirigenti;

d) la vigilanza sui beni dell'Università;

e) tutte le altre funzioni attribuitegli da disposizioni di legge, dallo statuto di autonomia e dai regolamenti dell'Ateneo.

4. Nell'ambito della mobilità della dirigenza e nel rispetto delle leggi vigenti, l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa Università o di altra sede universitaria, ovvero a soggetti di comprovata competenza ed esperienza provenienti da altra amministrazione. L'incarico è a tempo determinato, può essere conferito per un periodo da due a quattro anni e può essere rinnovato.

Per giustificati motivi, l'incarico può essere revocato ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *l)* del presente statuto.

5. Il consiglio di amministrazione determina il trattamento economico del direttore amministrativo in applicazione delle leggi vigenti.

Art. 46.

Funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli uffici il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, assegna le funzioni dirigenziali.

2. L'incarico di direzione di strutture di livello dirigenziale è conferito, nei modi e nelle forme stabiliti dalla normativa vigente, con provvedimento del direttore amministrativo, a un dirigente di ruolo dell'Università o, con contratto a tempo determinato rinnovabile con verifica annuale, a personale dell'Università, ovvero a soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata qualifica e specifica preparazione professionale desumibile dal *curriculum* formativo o da esperienze lavorative secondo le norme vigenti.

3. Ai responsabili delle funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:

a) provvedere alla gestione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati, adottando gli atti amministrativi conseguenti;

b) organizzare le risorse umane e strumentali assegnate;

c) verificare periodicamente i carichi di lavoro e la produttività;

d) individuare i responsabili del procedimento;

e) esercitare ogni altra attribuzione ad essi demandata da disposizioni di legge, dallo statuto di autonomia, dai regolamenti dell'Ateneo nel rispetto del loro stato giuridico.

4. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo il disposto di cui all'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione e all'organizzazione della ricerca e dell'insegnamento.

Art. 47.

Responsabilità dirigenziale

1. Il direttore amministrativo e i dirigenti di cui all'art. 46 sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'Università verso l'esterno. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e della regolarità degli atti da essi emanati.

3. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore amministrativo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Parimenti, il direttore amministrativo presenta agli organi di governo dell'Ateneo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Per giustificati motivi, l'incarico dirigenziale può essere revocato ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *l)* del presente statuto.

Art. 48.

Uffici e personale tecnico-amministrativo

1. Le attività amministrative svolte dalla struttura centrale dell'Università e delle altre strutture dotate di autonomia, sono organizzate al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche e di ricerca.

2. L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opera per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, e per una più efficiente organizzazione delle proprie strutture.

3. Per gli obiettivi di cui al comma precedente l'Ateneo:

a) predispone e aggiorna periodicamente gli organici del personale tecnico-amministrativo suddivisi per singole strutture e con indicazione delle relative categorie ed aree;

b) assicura un periodico aggiornamento professionale del proprio personale;

c) nel rispetto dello stato giuridico adotta criteri di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilità dei diversi settori nei quali si articola l'amministrazione;

d) valorizza le competenze e le capacità del proprio personale, anche ai fini della attribuzione di cui al comma successivo.

4. Il personale tecnico-amministrativo può ricevere dall'amministrazione incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità tecnica od amministrativa o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilità possono essere incentivati anche sotto il profilo economico secondo criteri di equità e trasparenza.

Art. 49.

Indennità di carica

1. Al rettore e al pro-rettore vicario spetta un'indennità di carica il cui ammontare è stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione può altresì riconoscere l'indennità di carica, determinandone annualmente la misura secondo quanto disposto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo, per l'esercizio di altre funzioni istituzionali e per l'espletamento di attività svolte in commissioni o altri organismi rilevanti, costituiti dagli organi di governo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Il consiglio di amministrazione, nel commisurare le indennità di carica, terrà conto delle compatibilità di bilancio e seguirà un criterio di proporzionalità.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'entrata in vigore del presente statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari.

2. Tutti gli organi elettivi in carica all'entrata in vigore del presente statuto e dallo stesso previsti, verranno rinnovati alla scadenza stabilita dal precedente statuto. Un decreto del rettore disporrà la cessazione degli organi non più previsti dal presente statuto, non oltre sei mesi dalla sua entrata in vigore.

3. L'entrata in vigore del presente statuto non comporta la protrazione della durata delle cariche elettive in corso, né il venir meno di eventuali limiti alla rielezione già previsti dalle disposizioni vigenti sotto il precedente statuto. Eventuali mutamenti nella composizione degli elettorati attivi non comporteranno rieleggibilità ulteriori rispetto a quelle previste nel presente statuto.

4. Sino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di Ateneo previsto dal presente statuto, l'elezione degli organi accademici è disciplinata dalle disposizioni vigenti sotto il precedente statuto.

5. Gli arrotondamenti che si rendessero necessari per dare esecuzioni a norme del presente statuto si faranno alla cifra unitaria superiore.

6. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti, con esclusione delle disposizioni incompatibili con le norme dello statuto.

7. Il presente statuto, come anche le sue future modifiche, entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09235

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 settembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2031
Yen	135,21
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,518
Corona danese	7,4617
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67895
Fiorino ungherese	246,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8985
Corona svedese	9,3570
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,587
Franco svizzero	1,5566
Corona islandese	75,46
Corona norvegese	7,8215
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,4500
Nuovo Leu romeno	3,5460
Rublo russo	34,3450
Nuova lira turca	1,6251
Dollaro australiano	1,5919
Dollaro canadese	1,4167
Yuan cinese	9,7366
Dollaro di Hong Kong	9,3330
Rupia indonesiana	12307,71
Won sudcoreano	1244,97
Ringgit malese	4,5357
Dollaro neozelandese	1,7561
Peso filippino	67,692
Dollaro di Singapore	2,0318
Baht tailandese	49,646
Rand sudafricano	7,6948

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09341

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Rispoval Marker Inattivo».

Estratto provvedimento n. 195 del 13 settembre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0021/001/III/006.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunoligica RISPOVAL MARKER VIVO INATTIVO.

Confezioni:

10 flaconi sospensione liquida - A.I.C. n. 100402015;

50 dosi di sospensione liquida - A.I.C. n. 100402027;

5 flaconi da 2 dosi di sospensione liquida - A.I.C. 100402039.

Titolare A.I.C.:. Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Borgo San Michele (Latina) S.S. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiunta sito produzione secondaria.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito per la produzione secondaria (formulazione, riempimento, confezionamento e controllo): Pfizer Animal Health S.A. Louvain-La-Neuve (Belgio).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Rispoval Marker Vivo Attenuato».

Estratto provvedimento n. 196 del 13 settembre 2005.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0022/001/II/013

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunoligica RISPOVAL MARKER VIVO ATTENUATO.

Confezioni:

10 dosi + 20 ml di diluente - A.I.C. n. 100401013;

50 dosi + 100 ml di diluente - A.I.C. n. 100401025;

5 flaconi da 2 dosi + 5 flaconi diluente da 4 ml - A.I.C. n. 100401037.

Titolare: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Borgo San Michele (Latina) SS. 156 km., 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiunta sito produzione secondaria.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito per la produzione secondaria (formulazione, riempimento, confezionamento) per la frazione liofilizzata della specialità medicinale per uso veterinario indicata: Pfizer Animal Health S.A. Loovain-La-Neuve (Belgio).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09246

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Enterisol Ileitis».

Estratto provvedimento n. 197 del 13 settembre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0236/001/IB/001 del 2 settembre 2005.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunoligica ENTERISOL ILEITIS nelle confezioni:

flacone liofilizzato da 10 dosi + flacone diluente da 20 ml - A.I.C. n. 103736017;

flacone liofilizzato da 50 dosi + flacone diluente da 100 ml - A.I.C. n. 103736029

flacone liofilizzato da 100 dosi + flacone diluente da 200 ml - A.I.C. n. 103736031

12 flaconi liofilizzato da 100 dosi + 12 flaconi diluente da 200 ml - A.I.C. n. 103736043.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale in Reggello (Firenze), loc. Prulli n. 103/c, codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo IB: estensione periodo di validità limitatamente alle confezioni da 100 dosi.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, limitatamente alle confezioni da 100 dosi, l'estensione di validità da 1 a 2 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09245

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duraciclina».

Estratto provvedimento n. 198 del 15 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario DURACICLINA nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102251016;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102251028.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica tempi di sospensione.

È autorizzata la modifica dei tempi di sospensione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, come di seguito indicato:

carne bovina: da: 21 gg a: 32 gg;

carne suina: da: 21 gg a: 16 gg;

carne ovina: da: 21 gg a: 10 gg;

latte bovino: da: 7 gg a: 11 gg;

latte ovino: 6 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09244

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pracetam 10%»

Estratto provvedimento n. 199 del 15 settembre 2005

Medicinale veterinario PRACETAM 10% premiscela per alimenti medicamentosi per suini nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103710012;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103710024.

Titolare A.I.C.: Sogeval - Laval Cedex (Francia).

Oggetto: modifica regime di dispensazione.

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto la seguente modifica del regime di dispensazione: da: «da vendere dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile» a: «da vendere dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fmo alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09243

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Cydectin 1%».

Estratto provvedimento n. 200 del 15 settembre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/20/01/II/01.

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN 1% soluzione iniettabile per ovini.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102632015;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102632027;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102632039

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e fiscale in Aprilia, via Nettunense 90, codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica tempi di sospensione (aumento).

I tempi di sospensione ora autorizzati sono i seguenti:

tempi di sospensione: carne e frattaglie: ottantadue giorni;

latte: non è permesso l'uso in pecore che producono latte per l'alimentazione umana o per produzioni industriali od in pecore gravide od in asciutta nei sessanta giorni precedenti al parto.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

05A09242

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 174 del 3 agosto 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Fortekor"».

Nell'estratto del provvedimento n. 174 del 3 agosto 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 190 del 17 agosto 2005, si precisa che il provvedimento relativo all'estensione del periodo di validità è limitato alle confezioni astucci da 2,5 mg compresse da 14, 28 e 84 - A.I.C. n. 101962064, 101962076 e 101962088.

05A09253

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 175 del 3 agosto 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Tantum Pomata Vet Forte"».

Nell'estratto del provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 3 agosto 2005 - serie generale - n. 190 del 17 agosto 2005, laddove è scritto:

titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia n. 70 - Roma,

leggasi:

titolare A.I.C.: Esteve s.r.l. via Cristoni, 34 - 42 Casalecchio di Reno Bologna.

05A09254

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Adriapesca piccola soc. coop. a r.l.», in S. Giacomo degli Schiavoni.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Adriapesca piccola soc. coop. a r.l.» con sede in S. Giacomo degli Schiavoni, costituita per rogito dott. Ricciardi Riccardo in data 26 ottobre 2002, repertorio n. 111280, R.E.A. n. 111393, partita I.V.A./codice fiscale 01476690704, posizione B.U.S.C. n. 1536/309500, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A09188

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «DIR.RE.COOP piccola soc. coop. a r.l.», in Termoli

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «DIR.RE.COOP piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Termoli, costituita per rogito dott. Ricciardi Riccardo in data 26 ottobre 2002, repertorio n. 111278, R.E.A. n. 111389, partita I.V.A./codice fiscale 01476700701, posizione B.U.S.C. n. 1532/309496, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A09189

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «G.A.V.R.A. Pesca piccola soc. coop. a r.l.», in Termoli

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «G.A.V.R.A. Pesca piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Termoli, costituita per rogito dott. Ricciardi Riccardo in data 26 ottobre 2002, repertorio n. 111277, R.E.A. n. 111390, partita I.V.A./codice fiscale 01476730708, posizione B.U.S.C. n. 1533/309497, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A09190

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «IRIS piccola soc. coop. a r.l.», in Termoli

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «IRIS piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Termoli, costituita per rogito dott. Ricciardi Riccardo in data 26 ottobre 2002, repertorio n. 111279, R.E.A. n. 111392, partita I.V.A./codice fiscale 01476710700, posizione B.U.S.C. n. 1535/309499, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A09191

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Assegnazione di finanziamento per la ricerca indipendente sui farmaci - Area 1: farmaci orfani e negletti, ai sensi dell'articolo 48, commi 5, lettera *g)*, e 19, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Finalità e caratteristiche generali

Nell'ambito della promozione della ricerca indipendente sui farmaci, finanziata ai sensi del comma 19 della legge n. 326/2003, l'Agenzia italiana del farmaco, d'ora in poi denominata AIFA, intende promuovere delle ricerche che intervengano su quelle aree che:

a) soffrono di una cronica carenza di interesse di mercato dovuta alla (relativa) rarità delle popolazioni coinvolte e perché i farmaci non sono più coperti da brevetto;

b) coincidono con grandi popolazioni e problemi che per la loro estensione possono avere implicazioni importanti a livello di salute pubblica e di sostenibilità economica;

c) determinano una posizione «periferica» della realtà italiana nelle strategie dell'industria internazionale, specificamente per quanto riguarda l'interfaccia tra ricerca di base e le prime fasi di valutazione clinica;

d) sono penalizzate dalla carenza in Italia di fondazioni interessate a finanziare studi sul farmaco.

In particolare il presente bando è rivolto al finanziamento di progetti di ricerca relativi all'area farmaci orfani e negletti.

Gli studi proposti dovranno uniformarsi ai requisiti richiesti per gli studi non profit secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 17 dicembre 2004 e dovranno caratterizzarsi come studi clinici (e non preclinici o riguardanti meccanismi d'azione) su farmaci di fondamentale interesse per il Servizio sanitario nazionale (SSN).

Soggetti ammessi al finanziamento

I finanziamenti per i progetti di ricerca sono destinati a enti pubblici e privati non profit.

Sono possibili co-finanziamenti da parte di enti non profit e da parte dell'industria farmaceutica e di altri enti privati, purché sia garantita la completa indipendenza della ricerca.

Tematiche dei progetti ammessi al finanziamento

Le tematiche dei progetti di ricerca potenzialmente finanziabili, nell'ambito dell'area farmaci orfani e negletti, sono le seguenti:

1) ricerche cliniche su farmaci orfani disponibili da parte del SSN per migliorarne le conoscenze di efficacia e sicurezza;

2) ricerche cliniche su farmaci orfani non ancora approvati e commercializzati per migliorarne le conoscenze di efficacia e sicurezza;

3) studi di fase II di farmaci già in commercio e al di fuori dal relativo brevetto per cui si ipotizzano nuove indicazioni terapeutiche di primario interesse per il SSN;

4) studi clinici di terapia genica o cellulare di primario interesse per il SSN.

Presentazione delle domande

L'ente che intende presentare un progetto di ricerca dovrà inviare all'AIFA una dichiarazione di intenti in italiano, entro e non oltre il 31 ottobre 2005, mediante compilazione della modulistica disponibile sul sito web dell'AIFA all'indirizzo www.agenziafarmaco.it

Ai fini dall'accettazione farà fede la data di acquisizione da parte del sistema informatico del modulo debitamente compilato.

Non saranno ammesse a valutazione le dichiarazioni di intenti presentate con modalità diverse da quelle sopra descritte o inviate oltre il termine sopra indicato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si rimanda al testo integrale del bando pubblicato sul sito www.agenziafarmaco.it

05A09289

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Assegnazione di finanziamento per la ricerca indipendente sui farmaci - Area 2: studi comparativi fra farmaci e strategie farmacologiche, ai sensi dell'articolo 48, commi 5, lettera *g)*, e 19, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Finalità e caratteristiche generali

Nell'ambito della promozione della ricerca indipendente sui farmaci, finanziata ai sensi del comma 19 della legge n. 326/2003, l'Agenzia italiana del farmaco, d'ora in poi denominata AIFA, intende promuovere delle ricerche che intervengano su quelle aree che:

a) soffrono di una cronica carenza di interesse di mercato dovuta alla (relativa) rarità delle popolazioni coinvolte e perché i farmaci non sono più coperti da brevetto;

b) coincidono con grandi popolazioni e problemi che per la loro estensione possono avere implicazioni importanti a livello di salute pubblica e di sostenibilità economica;

c) determinano una posizione «periferica» della realtà italiana nelle strategie dell'industria internazionale, specificamente per quanto riguarda l'interfaccia tra ricerca di base e le prime fasi di valutazione clinica;

d) sono penalizzate dalla carenza in Italia di fondazioni interessate a finanziare studi sul farmaco.

In particolare il presente bando è rivolto al finanziamento di progetti di ricerca relativi all'area studi comparativi fra farmaci e strategie farmacologiche.

Gli studi proposti dovranno uniformarsi ai requisiti richiesti per gli studi non profit secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 17 dicembre 2004 e dovranno caratterizzarsi come studi clinici (e non preclinici o riguardanti meccanismi d'azione) su farmaci di fondamentale interesse per il Servizio sanitario nazionale (SSN).

Soggetti ammessi al finanziamento

I finanziamenti per i progetti di ricerca sono destinati a enti pubblici e privati non profit.

Tematiche dei progetti ammessi al finanziamento

Le tematiche dei progetti di ricerca potenzialmente finanziabili, nell'ambito dell'area studi comparativi fra farmaci e strategie farmacologiche, sono le seguenti:

1) studi comparativi randomizzati di confronto fra ACE inibitori e inibitori dei recettori ATII in varie patologie cardiovascolari e renali con particolare riferimento all'impiego nella pratica di medicina generale ed al rilevamento delle reazioni avverse;

2) studi comparativi randomizzati sull'efficacia e tossicità fra inibitori delle aromatasi per il trattamento del tumore della mammella estrogeno positivo dopo terapia con tamoxifene;

3) studi comparativi randomizzati sull'efficacia e tossicità di farmaci antitumorali «target-oriented» utilizzati in combinazione rispetto a trattamenti chemioterapici su specifici tumori solidi;

4) studi sull'efficacia e sulla tossicità dei farmaci utilizzati nella prevenzione delle fratture osteoporotiche nella donna in post-menopausa;

5) studi comparativi randomizzati sull'efficacia e tossicità di trattamenti per la sclerosi multipla alternativi all'interferone;

6) studi comparativi randomizzati tra terapie complesse nel paziente con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO);

7) studi comparativi fra diverse strategie terapeutiche nei pazienti con diabete di tipo 2 con riferimento all'impatto sulle complicanze cardiovascolari e renale, sui disturbi della vista e lo sviluppo di neuropatia;

8) studi comparativi randomizzati sull'efficacia e tossicità di strategie immunodepressive per ottenere trattamenti ottimali nella prevenzione del rigetto dopo trapianto d'organo;

9) studi comparativi sulla efficacia e la sicurezza di trattamenti farmacologici in gravidanza con attenzione a terapie specifiche della gravidanza e/o per patologie croniche.

Presentazione delle domande

L'ente che intende presentare un progetto di ricerca dovrà inviare all'AIFA una dichiarazione di intenti in italiano, entro e non oltre il 31 ottobre 2005, mediante compilazione della modulistica disponibile sul sito web dell'AIFA all'indirizzo www.agenziafarmaco.it

Ai fini dall'accettazione farà fede la data di acquisizione da parte del sistema informatico del modulo debitamente compilato.

Non saranno ammesse a valutazione le dichiarazioni di intenti presentate con modalità diverse da quelle sopra descritte o inviate oltre il termine sopra indicato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si rimanda al testo integrale del bando pubblicato sul sito www.agenziafarmaco.it

05A09288

Bando di assegnazione di finanziamento per la ricerca indipendente sui farmaci - Area 3: farmacovigilanza attiva e studi di valutazione e trasferibilità dei trattamenti farmacologici, ai sensi dell'articolo 48, commi 5, lettera *g)*, e 19, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Finalità e caratteristiche generali

Nell'ambito della promozione della ricerca indipendente sui farmaci, finanziata ai sensi del comma 19 della legge n. 326/2003, l'Agenzia italiana del farmaco, d'ora in poi denominata AIFA, intende promuovere delle ricerche che intervengano su quelle aree che:

a) soffrono di una cronica carenza di interesse di mercato dovuta alla (relativa) rarità delle popolazioni coinvolte e perché i farmaci non sono più coperti da brevetto;

b) coincidono con grandi popolazioni e problemi che per la loro estensione possono avere implicazioni importanti a livello di salute pubblica e di sostenibilità economica;

c) determinano una posizione «periferica» della realtà italiana nelle strategie dell'industria internazionale, specificamente per quanto riguarda l'interfaccia tra ricerca di base e le prime fasi di valutazione clinica;

d) sono penalizzate dalla carenza in Italia di fondazioni interessate a finanziare studi sul farmaco.

In particolare il presente bando è rivolto al finanziamento di progetti di ricerca relativi all'area farmacovigilanza attiva e studi di valutazione e trasferibilità dei trattamenti farmacologici.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gli studi proposti dovranno uniformarsi ai requisiti richiesti per gli studi non profit secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 17 dicembre 2004 e dovranno caratterizzarsi come studi clinici (e non preclinici o riguardanti meccanismi d'azione) su farmaci di fondamentale interesse per il Servizio sanitario nazionale (SSN).

Soggetti ammessi al finanziamento

I finanziamenti per i progetti di ricerca sono destinati a enti pubblici e privati non profit.

Tematiche dei progetti ammessi al finanziamento

Le tematiche dei progetti di ricerca potenzialmente finanziabili, nell'ambito dell'area farmacovigilanza attiva e studi di valutazione e trasferibilità dei trattamenti farmacologici, sono le seguenti:

1) valutazione e confronto della sicurezza nell'utilizzo dei nuovi farmaci anti-TNF;

2) valutazione dell'appropriatezza e degli esiti delle terapie con interferone e/o altri farmaci antivirali nella epatite C, con particolare riferimento all'impiego nella pratica clinica corrente;

3) valutazione dell'impiego «off-label» di farmaci antitumorali e dell'appropriatezza d'uso di nuovi farmaci con particolare riferimento al monitoraggio degli effetti a lungo termine;

4) farmacovigilanza attiva sull'impiego del metilfenidato e di altri trattamenti farmacologici per la terapia della sindrome da iperattività con deficit di attenzione nel bambino;

5) trattamento farmacologico dell'epilessia con particolare riferimento ai casi di resistenza;

6) sorveglianza epidemiologica per l'ottimizzazione di terapie farmacologiche in psichiatria riguardo a trattamenti antidepressivi e antipsicotici;

7) valutazione di trasferibilità e di esito dell'utilizzo delle carte di rischio cardiovascolare in medicina generale;

8) Valutazione di efficacia e di impatto di interventi di miglioramento della pratica prescrittiva basata su esplicite strategie di governo clinico in aree terapeutiche con forte bisogno di continuità assistenziale;

9) Valutazione di impatto di strategie educative/informative sull'uso di farmaci rivolte a specifiche categorie di pazienti;

10) Valutazione della corrispondenza tra conoscenze scientifiche e utilizzo nella pratica clinica dei trattamenti nelle allergopatie respiratorie.

Presentazione delle domande

L'ente che intende presentare un progetto di ricerca dovrà inviare all'AIFA una dichiarazione di intenti in italiano, entro e non oltre il 31 ottobre 2005, mediante compilazione della modulistica disponibile sul sito web dell'AIFA all'indirizzo www.agenziafarmaco.it

Ai fini dall'accettazione farà fede la data di acquisizione da parte del sistema informatico del modulo debitamente compilato.

Non saranno ammesse a valutazione le dichiarazioni di intenti presentate con modalità diverse da quelle sopra descritte o inviate oltre il termine sopra indicato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si rimanda al testo integrale del bando pubblicato sul sito www.agenziafarmaco.it

05A09287

— GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501227/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE